

RELAZIONE
AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015)

INDICE

Parte prima: L'ATTIVITÀ CONSILIARE

<i>Capo primo: Considerazioni generali</i>	pag. 3
 <i>Capo secondo: L'attività delle Commissioni in relazione all'attività del Consiglio</i>	 pag. 17
1 – I Commissione: <i>Status dei magistrati tributari, revisione degli organici, flussi</i>	pag. 17
2 – II Commissione: <i>Studi e documentazione</i>	pag. 33
3 – III Commissione: <i>Programmazione, coordinamento, formazione e aggiornamento professionale</i>	pag. 38
4 – IV Commissione: <i>Concorsi</i>	pag. 42
5 – V Commissione: <i>Incompatibilità</i>	pag. 55
6 – VI Commissione: <i>Procedimenti disciplinari e di decadenza</i>	pag. 61
7 – VII Commissione: <i>Contenzioso</i>	pag. 70
8 – VIII Commissione: <i>Compensi dei giudici tributari</i>	pag. 76
9 – IX Commissione: <i>Amministrazione e contabilità, bilancio, Ufficio economato</i>	pag. 78
10 – X Commissione: <i>Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici</i>	pag. 84

Capo terzo: L'attività del Segretariato Generale

pag. 92

Parte seconda: LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capo primo: L'attività giurisdizionale delle Commissioni

pag. 99

Capo secondo: Le strutture materiali

pag. 115

Parte prima

L'ATTIVITÀ CONSILIARE

Capo primo

Considerazioni generali

Deputato all'autogoverno di una realtà complessa e delicata, ponderosa per volumi ed addetti, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge orientando la magistratura tributaria ad una proficua relazione fra politica, amministrazione e società civile.

Ed invero la Magistratura Tributaria anche nel corso del 2015 è stata impegnata nella trattazione di una grande mole di contenzioso, valutabile, al 31 dicembre ultimo scorso, in circa 538.191 vertenze pendenti, di cui 393.627 nel grado Provinciale e 144.564 in quello Regionale; dato che è d'obbligo corredare con la considerazione della sempre maggiore rilevanza economica delle questioni trattate e con la notazione di un confortante decremento dei volumi d'insieme, rispetto all'anno precedente, del 7,5%. Infatti, i nuovi ricorsi iscritti a ruolo nel corso del 2015 sono stati 261.186, di cui 191.244 nel grado Provinciale e 69.942 in quello Regionale.

Nell'anno sono stati, infine, decisi affari per un totale di 302.777, di cui 247.182 nel grado Provinciale e 55.595 in quello Regionale.

Ma anche così, il volume complessivo dei procedimenti trattati dalle Corti tributarie si conferma, quindi, di rilievo assoluto rispetto alle altre giurisdizioni ed assevera la rilevanza della funzione regolatrice dei conflitti in tema di imposizione tributaria fra cittadini ed imprese ed enti impositori e la sua

importanza nell'economia nazionale: se ai nuovi ricorsi si somma il valore delle giacenze, l'insieme del contenzioso in primo grado (circa 22 miliardi di euro) ed in secondo grado (circa 12 miliardi) raggiunge un totale di più di 34 miliardi di euro, il che lascia ben intendere il rilievo assunto dalla Magistratura Tributaria nella regolazione della conflittualità fiscale del Paese.

Senza ricorrere ad istituti consolatori, pertanto, ma meramente procedimentali, come la perenzione - che forse dovrebbe essere introdotta per liquidare le pendenze più remote - e con l'avvertenza che i dati non sono totalmente omogenei sul territorio nazionale, ove permangono rare e sparse criticità, è possibile constatare che la giurisdizione tributaria mediamente entro poco più di tre anni è in grado di fornire risposta definitiva, in entrambi i suoi gradi di giurisdizione, alle domande di giustizia che le vengono rivolte. In disparte deve mantenersi, peraltro, il tema dell'eccessiva durata dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, che per la sua funzione nomofilattica e per il prestigio e l'autorevolezza delle sue pronunce rappresenta, tuttavia, un punto ineludibile di riferimento di cui deve farsi cenno come elemento, allo stato, ancora di criticità del sistema.

A fronte del calo del ricorso alla giustizia tributaria riscontrato nel 2014, però, è doveroso registrare, per l'anno in riferimento, un aumento dei ricorsi e degli appelli depositati in ingresso nelle Commissioni per un complessivo 6%; dato più significativo nel grado Provinciale, dove è pari a oltre il 13%, e ciò nonostante la maggiore onerosità del ricorso al giudice e l'utilizzazione sempre più opportunamente diffusa di istituti di deflazione preprocessuali, come il riordinato ed ampliato interpello, e quelli processuali, come la possibilità di conciliazione anche in appello e l'obbligo del ricorso-reclamo e della conseguente mediazione tributaria fino al non certo bagatellare importo di 20 mila euro.

Sembra proseguire, invece, anche per il 2015 il fenomeno della concentrazione in pochi ricorsi degli affari più significativi (oltre il 71% del valore complessivo è concentrato nel grado provinciale in poco più del 2% del numero di ricorsi), elemento che segna del resto in generale la giurisdizione tributaria, che ha ancora i numeri più massicci nelle pendenze meno incisive economicamente, ma che tratta complessivamente quell'ingente volume di affari cui s'è fatto cenno poc'anzi.

Quanto alle materie, la tabella allegata ne dà una sintesi adeguata, anche se, come prevedibile, oltre il 70% è dato dai tributi erariali ed al loro interno circa il 50% é rappresentato da controversie in materia di IRE, IRPEF ed IRAP. Anche gli altri enti impositori, e specialmente il mondo delle autonomie locali, guardano con interesse alla giurisdizione che regola le patologie del loro rapporto impositivo con i cittadini.

In atto, le corti tributarie sono composte in misura sempre più larga di magistrati togati, complessivamente ormai oltre il 50%, se consideriamo i magistrati idonei ai concorsi espletati ed in procinto di assumere le funzioni. Il numero dei magistrati in servizio è in totale di 3.253, con una scopertura complessiva di 1.415, di cui 1.053 (pari al 31,4%) nelle corti di primo grado e 362 (pari al 27,6%) nelle corti d'appello.

In totale sono in servizio n. 46 presidenti provinciali, n. 13 presidenti regionali, oltre complessivamente a n. 475 presidenti di sezione. Si evidenzia che agli incarichi apicali possono accedere solo magistrati professionisti. Fra i laici, sono presenti 375 avvocati, 202 commercialisti e 243 ex funzionari di uffici pubblici, pari, rispettivamente all'11,5%, al 6,2 % ed al 7,5% del totale in servizio.

Proprio allo scopo di rendere più efficace, tempestiva ed efficiente l'azione delle corti e coprire i vasti vuoti degli organici, che appare ormai d'uopo rivedere nel loro assetto territoriale, valutando i carichi di lavoro che le

differenze socio-economiche comportano sui territori, è stata avviata una nuova procedura concorsuale esterna anche al fine di selezionare più specifiche professionalità e ringiovanire le fila della magistratura tributaria.

In sostanza, si conferma quanto già in precedenti e più occasioni istituzionali segnalato, e cioè l'intervenuta mutazione pressoché totale della magistratura tributaria, onoraria solo per resistente definizione normativa, ma necessariamente professionale e posta di fronte a responsabilità ed impegni di notevole livello.

E' in questo quadro, che si è inserita, suscitando attese in qualche misura non soddisfatte, l'attuazione della c. d. 'delega fiscale', già in sé gracile, ma di cui la magistratura tributaria si sarebbe aspettata almeno una integrale attuazione, stante che poche e non decisive appaiono le misure di cambiamento introdotte, seppure comunque da salutare con favore.

Mentre sono state da tutti accolte positivamente le misure rivolte ad una manutenzione straordinaria del processo, dalla condanna pressoché obbligatoria per la soccombenza all'introduzione di quella per lite temeraria, all'esecutività delle sentenze di primo grado, al giudizio di ottemperanza in forma monocratica, deludenti si sono rivelate le ipotesi di modifica ordinamentale, con particolare riferimento alle sezioni specializzate, peraltro già presenti nelle grandi Commissioni ed inutilizzabili nelle piccole e medie, e più ancora alla delusione per una mancata introduzione almeno di una denominazione degna del loro ruolo di uffici che sono a tutti gli effetti giurisdizionali e di cui è obsoleto continuare a mettere in discussione la natura mantenendo la denominazione di "Commissioni". Non si può non registrare con disfavore, poi, il silenzio totale sul tema dei compensi dei magistrati tributari, pure affacciato dalla delega.

Utile - ma anch'essa non decisiva - la modifica procedimentale relativa alle nomine ed alle variazioni di *status*, irrisolta la dipendenza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e la conseguente natura deminuta, rispetto a tutte

le altre giurisdizioni, dello stesso Organo di autogoverno, seppur gravato di una ingentissima e delicata mole di lavoro.

Ciò nonostante, procede l'attuazione del processo tributario telematico, alla cui attuazione questo Consiglio - e la magistratura tributaria per suo impulso - ha dato leale e piena collaborazione, tanto che sono in corso i progetti comuni con la Direzione Generale competente e la So.Ge.I. relativamente al monitoraggio dell'avvenuto avvio, al 1° dicembre del 2015, nelle due regioni pilota di Umbria e Toscana e soprattutto per la sua ulteriore diffusione nelle regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Liguria, Veneto e Piemonte, con un calendario di massima già approvato.

Molto, al riguardo, dipenderà dalle capacità organizzative e formative, dalla diffusione in tutti gli operatori interessati di una cultura digitale dei procedimenti prima ancora che del processo (non a caso si discorre ormai di diritto tributario telematico, ritenendo l'informatizzazione una modalità intrinseca sia del procedimento sia del processo tributario) e - lo si può dire senza infingimenti - dalla possibilità, in riferimento ai giudici, di avvalersi di strumenti personali adeguati alle necessità che l'uso della telematica e dei supporti informatici comporta.

Più in generale, il Consiglio crede nell'innovazione, interna e delle reti giudiziarie, e ha lavorato e continuerà a lavorare con lena, se ne avrà a sua volta le specifiche e speciali risorse, per realizzare questi obiettivi, sebbene non appaia registrabile ancora un significativo utilizzo dello strumento introdotto nelle predette 'regioni pilota' da parte degli operatori del mondo giurisdizionale tributario.

In via più generale, però, non può non rilevarsi l'esigenza di una maggiore attenzione anche all'organizzazione territoriale della giurisdizione, sia per l'attuale persistente inadeguatezza delle sedi, sia per la trascurata consapevolezza che esse debbano essere naturalmente deputate a rappresentare

la terzietà e sovranità dello Stato, soprattutto nel delicato momento in cui si chiama a dirimere controversie da cui potrebbe ricavare benefici patrimoniali, sia - e non in ultimo - per l'irrisolta assurdità della mancanza di dipendenza funzionale fra uffici amministrativi delle Commissioni ed organi della giurisdizione, sia per il complesso e confuso criterio, in gran parte sostanzialmente 'cottimistico', con cui le prestazioni lavorative dei giudici vengono retribuite, sia infine per la lentezza nella predisposizione dei supporti informatici.

A questo proposito, non può sottacersi che per quanto la riforma post-delega abbia migliorato la situazione, e molto ad essa concorra il laborioso intento di collaborazione che guida reciprocamente e con proficuità le relazioni con la Direzione della Giustizia Tributaria e con il Dipartimento delle Finanze, l'iterazione sovente inutile di procedimenti e la proliferazione di passaggi formali permane, anche nel disbrigo di questioni ed argomenti di particolare interesse e delicatezza.

Il Consiglio, per parte propria, anche nel corso del 2015, ha proseguito nell'intavolare ed avviare iniziative di spessore e significative nella direzione del cambiamento e dell'innovazione.

Basti ricordare, nei presenti limiti di brevità idonei ad una relazione istituzionale, i prossimi risultati nella organizzazione di un repertorio nazionale della giurisprudenza tributaria di merito, che, a seguito d'un'apposita conseguita intesa, si troverà inserito anche nel massimario della Cassazione; basti menzionare il soddisfacente risultato del portale giuridico specializzato, www.iltributario.it, a cui il Consiglio e la magistratura tributaria, che vi può accedere gratuitamente per questo anno, concorrono tuttora attivamente; basti porre mente alle convenzioni stipulate con i Consigli Nazionali degli Ordini professionali dei commercialisti, che sta dando i suoi primi frutti con la creazione di una raccolta ragionata della giurisprudenza e con la realizzazione di

iniziative culturali e scientifiche comuni, e degli avvocati tributaristi, nel quadro di una relazione con tutti i soggetti istituzionali che operano nel processo e a cui fa da sfondo il desiderio di far crescere una comune cultura della giurisdizione.

Particolare orgoglio suscitano ancora e senza sminuire ogni altra iniziativa le relazioni dirette intercorrenti con la Corte Costituzionale e con la Scuola Superiore della Magistratura, al fine di far crescere la qualità ed il rigore scientifico della magistratura tributaria, ammessa per la prima volta a partecipare ad importantissimi corsi; nonché gli intensi legami intrapresi con l'accademia, le università ed i più prestigiosi docenti, chiamati a collaborare sempre più organicamente ad iniziative di formazione, contraddistinte da *format* di sicura e sistematica eccellenza, e che il Consiglio si adopera a promuovere come obbligatorie, entro determinate modalità e con i limiti di spesa dettati da esigenze di bilancio.

Procedono con ottimi risultati, nel quadro di un accordo stipulato direttamente con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e con tutti gli altri soggetti istituzionali interessati e coinvolti, le iniziative per la promozione della legalità fiscale.

Deve segnalarsi, invece, almeno fino ad ora, la mancanza di adeguate iniziative internazionali, che inappropriate opinioni limitative non, tuttavia, impediranno di avviare nella seconda fase della consiliatura che con quest'anno s'inaugura, nella convinzione dell'assoluta necessità ed utilità dell'approfondimento ed urgente confronto del sistema tributario interno, compreso quello sanzionatorio e giurisdizionale, con quello europeo ed internazionale, in special modo con i Paesi con cui più intense si manifestano ad oggi le relazioni commerciali. Le pronunce delle Corti europee e l'integrazione dei sistemi sanzionatori sono, infatti, pilastri di un nuovo diritto tributario europeo che il Consiglio si onora di aver incoraggiato e promosso, fin dalla sua

nascita, attraverso l'attenzione costante ad iniziative di avanguardia volte in tal senso.

Anche se complessivamente positiva e non priva di spunti propositivi, nell'ambito e nei limiti delle competenze che la norma attribuisce al Consiglio, non sfugge alla consiliatura, come presumibilmente ad alcuno, che i tempi siano maturi affinché la giurisdizione tributaria, nel suo insieme e nel suo complesso, possa e debba divenire oggetto quanto prima di una riforma sistematica, prudente e ragionata, e cessare d'essere destinataria di interventi occasionali, sia pur mirati, ma estemporanei. Gli elementi di valutazione fin qui esemplificati, evidenziano, infatti, l'emergere della necessità di una magistratura altamente specializzata, in possesso di nozioni, competenze ed esperienze di prim'ordine, le sole atte ad affrontare la complessità e la delicatezza della funzione regolatrice del conflitto tributario.

Se attiene al Consiglio solo fornire pareri a chi – Governo e Parlamento – deve, per esclusiva competenza propria, attraverso lo strumento legislativo e dell'alta amministrazione, realizzare il progetto riformatore, non è del pari possibile esimersi, in questa sede, dal tracciare talune linee orientative, che nello stato attuale, peraltro, non possono che apparire anche quasi semplici constatazioni.

Ribadire che ogni riforma del settore, a questo punto, non possa prescindere, a pena di non essere tale, dall'affrontare a monte di ogni altra scelta quella dello *status* del giudice tributario e della collocazione della giurisdizione speciale, perché tale essa è, nel quadro del sistema giudiziario del Paese, sembra scontato come ogni evidente verità. Ma tutte le ipotesi, pur assistite da adeguati studi e da sicura dignità intellettuale, non possono prescindere da considerazioni di compatibilità economica della riforma, su cui anche circolano timori non assistiti da adeguati approfondimenti, e vanno verificate alla luce dei costi attuali e di quelli realistici conseguenti ogni possibile modifica. Non di meno, si

mostrerebbe improprio, se non erroneo, avviare il discorso della riforma dal tema dei compensi dei giudici tributari, per quanto inadeguati nel *quantum* e nei criteri di determinazione, non decisi per legge come sarebbe costituzionalmente corretto. Questo tema è solo conseguenza, infatti, e non causa dell'irrisolta problematica dello *status* del giudice tributario.

In questa direzione il Consiglio ha posto in campo ogni sforzo, a legislazione vigente, per rafforzare la qualità professionale e l'impegno dei giudici tributari, che svolgono diffusamente con dedizione ed impegno il loro lavoro; lavoro che non deve più esser riguardato in guisa d'un'attività extragiudiziaria e limitativa dell'esercizio delle funzioni ordinarie dei magistrati togati, ma, al contrario, come una straordinaria occasione d'arricchimento professionale e culturale del magistrato togato, posto che sia messo in condizione di svolgere con adeguata laboriosità entrambe le sovente complesse e difficili funzioni, e - per il caso dei giudici laici - un ulteriore via di rafforzamento della propria qualità professionale, ritraendone adeguato compenso.

Senza infingimenti e senza reticenze, il Consiglio ha già affrontato anche il tema della maggiore garanzia del nitore dell'esercizio della funzione giudicante, travagliata dai vergognosi e, si confida, isolati casi di segno contrario, che non intaccano la dignità complessiva della categoria e che devono essere stroncati con inflessibile e tempestiva severità. Il Consiglio, sebbene supportato dal nuovo sistema disciplinare ad intervenire con maggiore sollecitudine, segnala la persistente lentezza delle regole disciplinari e la necessità di una razionalizzazione delle regole procedurali e dell'esercizio stesso dell'azione disciplinare. Nella consapevolezza che occorre anche mettere a punto un sistema di prevenzione e vigilanza, individuando ed eliminando le criticità sospette prima che si manifestino in forme patologiche, è stata già disposta la realizzazione in concreto di un sistema ispettivo e di controllo, ordinario e

straordinario, che consentirà di essere più vicini ai territori, percepire meglio umori e notizie, raccogliere indicazioni da tutti i soggetti che operano nel processo tributario, verificare l'operosità delle Commissioni.

Il Consiglio intende, quindi, rafforzare - e non solo nello specifico settore del processo telematico - la formazione professionale, che è la garanzia di un buon esercizio della giurisdizione, e per questo non può che apprezzare, confidando in ulteriore adeguata sensibilità per i prossimi esercizi, l'impegno finanziario concreto che il Governo, e segnatamente il Ministero dell'Economia ed i suoi organi tecnici, hanno assunto nei confronti a tale scopo, i cui buoni frutti sono già percepibili.

Anche il Consiglio, però, a sua volta, necessita di entrare nel disegno riformatore, perché i suoi caratteri di Organo di autogoverno non rischino di divenire flebili nel continuo ed articolato confronto con l'Organo di controllo e con il Ministero, nei rapporti con i quali si avverte la carenza di quella definizione di ruoli che caratterizza quello degli altri organi di autogoverno con i rispettivi riferimenti governativi (probabilmente a causa della sua peculiare origine storica e della sua recente affrancazione da un vetusto ruolo meramente ancillare). Complice una normativa farraginoso ed oscura, il Consiglio è oggi al centro di una serie ormai preoccupante di iniziative giudiziarie di ex-consiglieri e di richieste di consiglieri, che preoccupano non solo per la difficoltà di tenere una rotta chiara fra il riconoscimento dei diritti, la sobrietà doverosa, talora spinta fino alla parsimonia e l'inutile dilatarsi di un improprio contenzioso, foriero anche d'inutili costi, ma anche e soprattutto per il clima di contesa nel quale spesso si inquadrano iniziative che sarebbero, altrimenti, del tutto naturali nell'esercizio della funzione di autogoverno di una magistratura.

Com'è facile scorgere, i temi sono rilevanti e non tralasciano di coinvolgere lo stesso personale amministrativo del Consiglio, meritevole del

riconoscimento di una speciale e specifica professionalità, allo stato profusa in una tanto rilevante laboriosità quanto misconosciuta in sede ministeriale.

Le organizzazioni pubbliche complesse di vigilanza e controllo, come il Consiglio è sicuramente, devono poter essere in grado di adeguare la propria struttura alle esigenze nuove che emergono diffusamente nella realtà che sono chiamate a guidare, mantenendo efficacia ed efficienza, pur nel rispetto di quel canone di risparmio responsabile a cui nessuno deve sottrarsi e soprattutto mantenendo la loro natura di organo anche elettivo e democratico, fondato sulla partecipazione e la trasparenza delle sue azioni e decisioni. In questa cornice la consiliatura ha inteso operare nel corso dell'annualità oggetto della presente relazione ed è intesa ad operare nel corso dell'anno in corso.

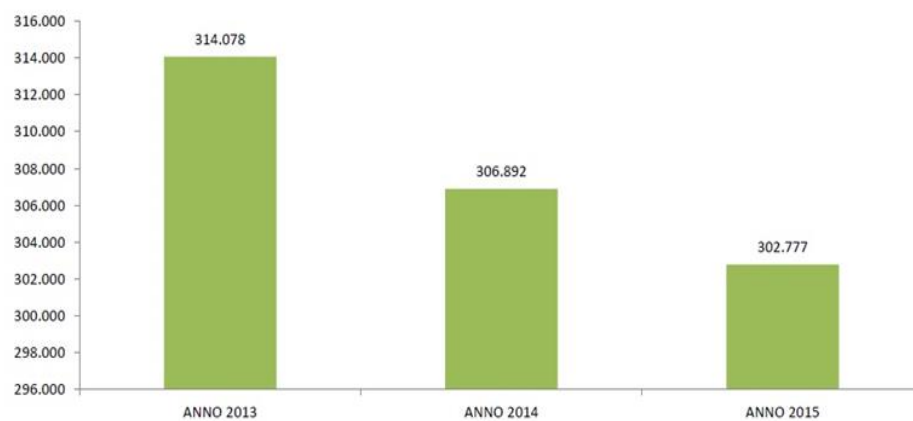
Le pagine a seguire, come di consueto, dettagliano in un quadro di sintesi il lavoro svolto nel 2015 dalle singole Commissioni interne del Consiglio e dagli uffici amministrativi di supporto, su cui si è basata, per la gran parte, l'attività del *Plenum* consiliare.

Tabelle di sintesi dei dati esposti

Numero controversie DECISE

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Comm. Tributarie REGIONALI	59.811	55.248	55.595
Comm. Tributarie PROVINCIALI	254.267	251.644	247.182
TOTALI:	314.078	306.892	302.777

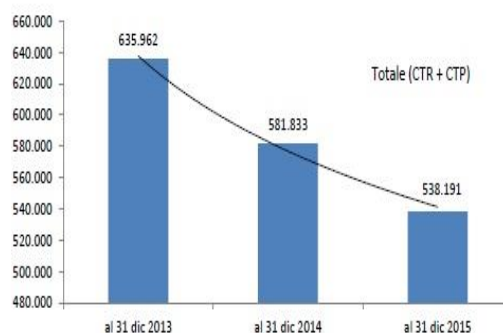
NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio di ogni anno successivo - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti - Tipologia provvedimenti definitivi tutti



Numero ricorsi/appelli PENDENTI

	al 31 dic 2013	al 31 dic 2014	al 31 dic 2015
Comm. Tributarie REGIONALI	123.798	130.285	144.564
Comm. Tributarie PROVINCIALI	512.164	451.548	393.627
TOTALI:	635.962	581.833	538.191

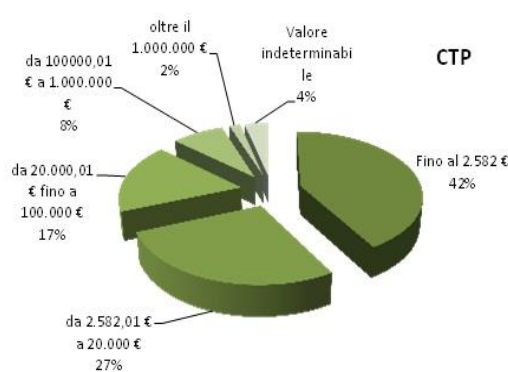
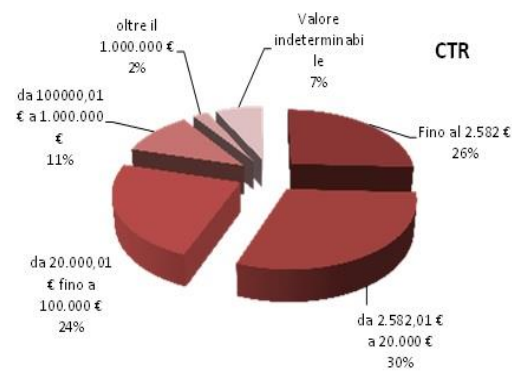
NOTE: Data elaborazione dati al 31 gennaio di ogni anno successivo - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti



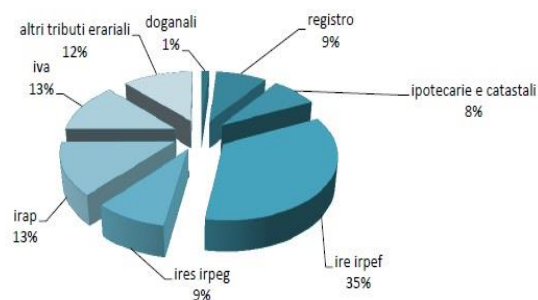
Distribuzione controversie per fasce di valore pervenute nel 2015

	CTR		CTP		TOTALE
	Numero controversie	Valore complessivo	Numero controversie	Valore complessivo	
Fino al 2.582 €	18.029	14.259.329,89	79.605	60.809.418,97	75.068.748,86
da 2.582,01 € a 20.000 €	20.992	195.267.458,93	52.320	453.227.790,35	648.495.249,28
da 20.000,01 € fino a 100.000 €	16.515	747.473.605,48	33.640	1.515.390.544,20	2.262.864.149,68
da 100.000,01 € a 1.000.000 €	7.666	2.236.089.008,74	15.392	4.436.672.216,65	6.672.761.225,39
oltre il 1.000.000 €	1.655	8.810.029.533,36	3.199	15.383.874.695,52	24.193.904.228,88
Valore indeterminabile	5.085	-	7088	-	-
	€ 12.003.118.936,40		€ 21.849.974.665,69		€ 33.853.093.602,09

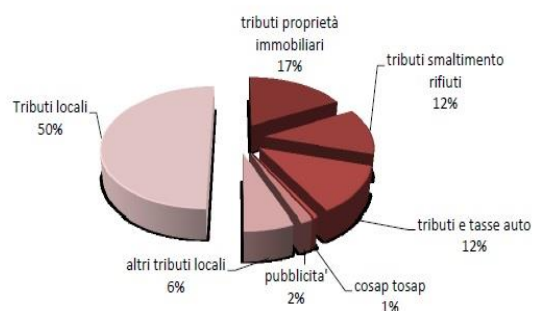
Riferimento al numero di controversie pervenute nel corso del 2015



Distribuzione controversie pervenute anno 2015: 261.186		
Tributi ERARIALI	182.049	70% del totale
Tributi LOCALI	79.137	30% del totale



Distribuzione % numero di controversie per tributi erariali



Distribuzione % numero di controversie per tributi locali

Grado di giudizio: Commissioni regionali e provinciali
 Fasce di valore della controversia: qualunque
 Dati elaborati il 15/01/2016

Capo secondo

L'attività delle Commissioni in relazione all'attività del Consiglio

§. 1 – I Commissione: Status dei magistrati tributari, revisione degli organici, flussi.

La Commissione I - Status dei Giudici Tributari, Piante organiche e Flussi, ha supervisionato e coordinato il corrispondente Ufficio I, svolgendo le competenze contenute nel “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza”, le quali prevedono:

1. la tenuta del fascicolo giuridico personale di tutti i giudici tributari, anche in formato elettronico; l'archivio elettronico comprende tutti i dati di carriera, compresa quella nelle cessate commissioni di I e II grado, e le variazioni di servizio a partire dal 2012, aggiornate costantemente a seguito delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
2. l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiungimento limiti di età, decesso;
3. l'aggiornamento periodico dell'elenco dei posti di Presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni;
4. la formulazione attraverso una risoluzione annuale dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei

ricorsi, oltre a direttive generali per il miglior funzionamento delle commissioni tributarie;

5. la vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri;
6. l'esame dei reclami avverso i decreti adottati dai Presidenti delle Commissioni o di sezione;
7. la tenuta ed aggiornamento del "Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie", istituito dall'art. 4, comma 39-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Consiglio entro il mese di gennaio di ogni anno;
8. la raccolta ed elaborazione dei:
 - a) dati di consistenza e variazione organiche delle CCTT;
 - b) dati di flusso del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT.

Le predette operazioni vengono svolte in coordinamento con l'Ufficio X Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari.

L'Ufficio cui è preposta la Commissione I, per i periodi indicati dell'anno 2014, è stato costituito dai componenti di seguito elencati, distinti per aree del contratto collettivo nazionale dei dipendenti della pubblica amministrazione: n. 1 di area 3 F3, quale Responsabile dell'Ufficio; n. 2 di area 3 F3; n. 2 di area 2 F3; n. 1 di area 2 F2; n. 1 di area 2 F1, assente tutto il 2015 per maternità.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Regolamento, sono state svolte le seguenti attività:

1. *Tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari.* Attività svolta ad effettuazione di ogni seduta consiliare, con l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari ed il conseguente inserimento nei rispettivi fascicoli

personali dei provvedimenti adottati (declaratorie di nuovo inserimento in organico, di cessazione dall'incarico, di sospensioni per cariche elettive o per motivi disciplinari, di trasferimento per incompatibilità, di applicazione ad altra sede, di assegnazione di incarico quale reggente o facente funzioni). A partire dal 2013 l'Ufficio è stato dotato di un programma di gestione (PRG STATUS) che permette di immagazzinare e gestire tutte le informazioni utili al suo funzionamento ed alla estrapolazione di dati ed informazioni sui singoli giudici e sulla situazione degli organici delle commissioni tributarie. Al fine, pertanto, dell'aggiornamento dei dati del programma, l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari viene costantemente effettuata anche nelle schede informatizzate dei giudici. A completamento della analoga informatizzazione degli altri uffici consiliari sarà attivata la disponibilità del "*Fascicolo giuridico informatico*", consultabile per la propria posizione da ogni componente di Commissione Tributaria a mezzo dell'"Area riservata" disponibile sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2. *Aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria della Presidenza.* Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza i provvedimenti che abbiano avuto effetto sullo status del singolo componente di commissione tributaria.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi degli incarichi resisi vacanti, si dà impulso alla copertura delle carenze per ogni commissione tributaria.

Si evidenzia che nel 2015 risultavano ancora in definizione o in svolgimento diverse procedure concorsuali e di interpello per trasferimento e, pertanto, è risultato estremamente complesso individuare i posti effettivamente vacanti, stante: a) il sovrapporsi di bandi per le stesse sedi; b) l'assenza di partecipanti in prima istanza; c) le rinunce a nomine già accettate; d) la vincita in graduatorie di altra sede.

3. *Formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi, oltre a direttive generali per il miglior funzionamento delle commissioni tributarie.*

I citati criteri e direttive vengono dettati annualmente dal Consiglio mediante apposita Risoluzione in materia predisposta dall'Ufficio. Come per le passate annualità, con la risoluzione n. 8 del 24/11/2015 sono stati precisati i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Quest'anno nella formulazione della Risoluzione il Consiglio ha dovuto tenere in considerazione che:

- a seguito della approvazione della Risoluzione n. 7 del 13/10/2015, la materia delle applicazioni di componenti di commissione tributaria ad altre sedi è stata armonicamente disciplinata;
- il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, intervenendo a modificare il contenuto del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ha mutato anche le disposizioni in ordine alla istituzione di

sezioni specializzate ed alla durata in carica dei Presidenti delle Commissioni;

- presso numerose Commissioni la numerazione delle sezioni, a causa di congelamenti o soppressioni delle stesse intervenuto nel tempo, non presenta la dovuta consecutività, rendendo difficoltosa la identificazione delle sezioni effettivamente attive;
- presso alcune Commissioni, nonostante il lungo tempo intercorso dalla entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 11 aprile 2008 di ridefinizione degli organici dei componenti e delle sezioni delle Commissioni Tributarie, risulta ancora attivo un numero di sezioni maggiore di quello definito dal detto decreto, a causa della presenza di un corrispondente maggior numero di Presidenti e Vice Presidenti di sezione;

ed, atteso quanto sopra, ha ritenuto necessario procedere ad impartire ai Presidenti delle Commissioni le necessarie disposizioni attuative delle novità richiamate e per la soluzione delle segnalate anomalie.

Tra le novità o integrazioni introdotte nelle disposizioni in ordine ai criteri cui attenersi per il successivo anno 2016 nella gestione delle attività di competenza dei Presidenti di Commissione e di Sezione, si evidenzia che in via straordinaria ed in adeguamento a quanto stabilito con il decreto ministeriale 11 aprile 2008 di ridefinizione degli organici dei componenti e delle sezioni delle Commissioni Tributarie, con il decreto di composizione delle sezioni per l'anno 2016 si è stabilito che:

- a) i Presidenti delle Commissioni avranno cura, ove necessario, di rinumerare le sezioni attive in ordine progressivo e senza soluzione di continuità; nel caso di sezioni attive inferiori a quelle di cui al cennato decreto, le residuali non attive saranno numerate ed

individuare quali congelate. L'efficacia della nuova numerazione potrà essere differita alla data di esaurimento di udienze già fissate e di cui sia stata inviata comunicazione alle parti;

- b) nelle Commissioni ove il numero di sezioni attive risultasse ancora superiore a quelle di cui all'organico stabilito con l'anzidetto decreto ministeriale, i Presidenti, se necessario e ove possibile, avranno cura di rendere operante la soppressione delle sezioni in eccesso stabilita dal già ricordato decreto dell'11 aprile 2008, con conseguente redistribuzione dei componenti delle stesse presso le rimanenti sezioni;
- c) ai fini della applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, i Presidenti di sezione sono tenuti a spostarsi per rotazione da una sezione ad altra; tuttavia nel caso in cui, eseguite le rotazioni di tutti i componenti di una sezione, nella stessa non risulti assegnato alcuno di quelli che ne componevano l'organico nel quinquennio di riferimento unitamente al Presidente ancora in servizio, è possibile soprassedere alla rotazione del Presidente di sezione;
- d) per quanto riguarda le sezioni specializzate introdotte dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento di istituzione delle stesse, si è rinviato alle successive disposizioni che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria riterrà di adottare;
- e) per quanto riguarda la cessazione o rinnovo quadriennale dei Presidenti di Commissione, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, ed all'eventuale assegnazione ad altra

Commissione o ad altro incarico, si provvederà nei modi e tempi di cui al previsto regolamento da adottare a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

- f) il Presidente della Commissione, fermo restando quanto previsto dalle Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia, nella fissazione delle udienze mensili avrà cura di applicare il disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, individuando, per ciascuna sezione, almeno una udienza per ogni mese nella quale trattare, se presenti, le controversie di valore superiore ad € 51.645,69 e/o nei confronti di società con personalità giuridica e/o inerenti l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- g) per quanto riguarda l'assegnazione e la ripartizione dei ricorsi alle sezioni ed ai singoli relatori, i Presidenti avranno cura, in ogni caso, di assicurare un ragionevole equilibrio del numero delle udienze e delle assegnazioni tra i componenti delle sezioni. Per assicurare la omogenea distribuzione delle controversie tra i componenti ed i Presidenti di sezione e vice Presidenti occorrerà avere particolare attenzione al loro valore e tipologia, evitando la concentrazione nelle medesime figure o sezioni di tipologie di ricorsi cosiddetti "seriali" (quali a titolo di esempio quelli concernenti le cessate materie del contendere), tranne, ovviamente, i casi di necessaria riunificazione per motivi oggettivi o soggettivi;
- h) al fine di assicurare la dovuta verifica sul rispetto dei criteri stabiliti, i Presidenti delle Commissioni Regionali trasmetteranno al Consiglio, entro 30 giorni dal termine di ogni semestre, il riepilogo dell'attività svolta reso dai Presidenti di tutte le Commissioni

dell'ambito di competenza, compresa la stessa Commissione Regionale, nel quale vengano evidenziati, per ogni componente:

- a) Il numero di udienze a cui ha mensilmente partecipato;
- b) Il numero di procedimenti assegnati quale relatore;
- c) Il numero di sentenze depositate quale estensore.

In caso di evidenti anomalie o squilibri tra i singoli componenti all'interno delle Commissioni, i Presidenti delle stesse avranno cura di segnalarne le motivazioni che vi hanno dato luogo, indicando i provvedimenti che eventualmente intendano adottare per rimuoverle;

- i) la vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame delle composizioni delle sezioni stabilite all'inizio di ogni anno da ciascun Presidente di Commissione con proprio decreto, raffrontato anche con le risultanze del Sistema Informativo delle CC.TT. (S.I.Co.T. fino al mese di ottobre 2015 e S.I.Gi.T. dal 01 novembre in poi).

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri di cui alla richiamata Risoluzione annuale, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata disposta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti, aventi vigenza semestrale e/o quadrimestrale e/o trimestrale, avendo cura di accertarne, tra l'altro, la regolare composizione ed il numero di udienze minime tenute.

4. Applicazioni di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. - Formulazione della Risoluzione n. 7 del 13/10/2015 integrativa e

sostitutiva di tutte quelle vigenti in materia di applicazioni ad altra commissione. Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, (fino al 13/10/2015 in conformità delle Risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002, n. 3 del 27/03/2007 e n. 8 del 17/12/2013 e, successivamente a tale data, applicando la nuova Risoluzione n. 7 del 13/10/2015) al fine di sopperire temporaneamente alla situazione deficitaria degli organici in molte commissioni, sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 ed in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti. Per individuare i componenti che diano la loro disponibilità alle applicazioni richieste dai vari Presidenti di Commissione vengono effettuati appositi interPELLI, pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e gestiti con apposita istruttoria direttamente dall'Ufficio status, sotto il coordinamento della Commissione I.

Nel corso dell'anno il Consiglio ha preso atto della necessità di intervenire in modo organico nella disciplina della materia delle applicazioni di componenti ad altre sezioni o ad altra Commissione, tenuto conto che:

- a seguito della approvazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n.44 (conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16), con l'abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza, è stato possibile disporre l'applicazione in via non esclusiva di componenti a Commissioni su tutto il territorio nazionale e che, conseguentemente, tale procedura ha assunto complessità sempre

maggiori, in relazione soprattutto alla necessità di contemperare gli interessi ed i diritti di tutti i soggetti interessati dalla stessa;

- in considerazione della eccezionale carenza degli organici delle Commissioni Tributarie verificatosi in questi ultimi anni e delle impreviste lungaggini sopravvenute nel perfezionamento delle procedure concorsuali, sono state attuate deroghe di fatto a quanto stabilito nelle richiamate risoluzioni in tema di applicazione ad altra sede, ingenerando possibili dubbi interpretativi sulle disposizioni impartite con le stesse;
- la menzionata eccezionale urgenza sia in via di risoluzione, con la definizione delle procedure concorsuali in atto, e che sia necessario che il Consiglio di Presidenza si faccia carico di rivedere la disciplina e quanto disposto dalle norme in materia, procedendo a meglio chiarire i criteri e le modalità con cui procedere alla applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, andando in particolare a definire, attraverso apposita nuova risoluzione che vada a sostituire tutte quelle precedentemente richiamate:
 - a) la legittimazione alla richiesta;
 - b) le modalità di svolgimento della procedura di interpello;
 - c) i casi di precedenza o limitazioni territoriali;
 - d) la durata;
 - e) la possibilità di proroga e durata della stessa;
 - f) il numero massimo delle sedi o delle applicazioni;
 - g) modalità di revoca a richiesta o d'ufficio.

A seguito di quanto premesso, è stata formulata ed approvata dal *Plenum* consiliare la Risoluzione n. 7 del 13/10/2015, armonizzante le disposizioni impartite con le risoluzioni n. 5 del 10/09/2002, n. 3 del

27/03/2007, n. 2 del 29/04/2008, n. 13 del 02/12/2014 e n. 5 del 03/03/2015, e della quale i punti salienti di novità rispetto alla precedente disciplina riguardano l'interpello interno, l'interpello nazionale, la richiesta di espletamento di interpello nazionale, la partecipazione ad interpello nazionale, lo svolgimento dell'interpello, la durata, la concessione di proroghe, la proroga, il limite del numero di incarichi, la revoca dell'applicazione e la cessazione d'ufficio dell'applicazione.

5. *Trasferimenti dei Componenti di CCTT in stato di incompatibilità oggettiva e che abbiano dato la disponibilità allo spostamento ad altra sede, con successiva applicazione in via esclusiva presso la nuova sede.*

Il comma 2, lettera c, art. 39, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, ha modificato le disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. n. 545/92 introducendo il comma 1-bis, il quale prevede in aggiunta all'incompatibilità derivante da fatto proprio del componente di commissione, anche quella derivante da fatto altrui, denominata "incompatibilità oggettiva", attribuendo al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di verificare la persistenza delle posizioni di incompatibilità di cui al precedente comma 2 e provvedere alla loro rimozione. In esecuzione, pertanto, di tali disposizioni il Consiglio di Presidenza ha provveduto ad adottare le delibere di trasferimento idonee a rimuovere la posizione di incompatibilità non derivante dalla volontà del componente di commissione.

In riferimento a tali fattispecie, con l'adozione della Risoluzione n. 8 del 07/10/2014, sono state ribadite le applicazioni in via esclusiva

anche per esse e la Commissione I ha provveduto per l'esecuzione di quelle segnalate dalla Commissione V – Incompatibilità.

6. *Tenuta ed aggiornamento del “Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie”.*

La legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha introdotto il “Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie”, formato e tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a mezzo dell'Ufficio I.

Nel ruolo unico sono inseriti i componenti in servizio delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché, in appendice, gli idonei in soprannumero non ancora immessi nelle relative funzioni. I componenti delle commissioni tributarie sono elencati nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica posseduta, ad eccezione di quelli nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, i quali sono inseriti secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle rispettive procedure selettive, pur nel rispetto della successione temporale delle procedure concorsuali.

Per l'attribuzione delle qualifiche e della data di anzianità di servizio nella qualifica sono state applicate le disposizioni al riguardo contenute nelle Risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 4 del 17 luglio 2012, n. 6 del 06 novembre 2012 e n. 4 del 03 febbraio 2015 e quelle della delibera adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 10 febbraio 2015, avente effetto sul ruolo 2014.

La posizione del Ruolo Unico non produce alcun effetto ai fini di futuri trasferimenti e/o conferimenti di altri incarichi, atteso che per

essi le norme vigenti comportano la necessità di ricostruzione della intera carriera del candidato e non della sola anzianità nella ultima qualifica ricoperta.

Il ruolo unico viene aggiornato a cura dell'Ufficio Status, sotto la supervisione e coordinamento della Commissione I, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è reso pubblico attraverso il sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it).

La redazione del ruolo viene eseguita secondo gli elementi e le documentazioni disponibili nei fascicoli personali dei componenti delle Commissioni o di quelle trasmesse al Consiglio di Presidenza da parte degli interessati, direttamente o a mezzo della Commissione di appartenenza.

Nel mese di gennaio 2015 è stato pubblicato il ruolo unico, con riferimento alle posizioni al 31 dicembre 2014 e nel corso dell'anno sono state acquisite tutte le istanze di rettifica allo stesso trasmesse da coloro i quali ritenessero che i dati esposti non corrispondessero alla propria situazione reale di anzianità nella qualifica, previa produzione della documentazione a supporto.

7. *Raccolta ed elaborazione dei: a) dati di consistenza e variazione organica delle CCTT; b) dati di flusso del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT (operazioni svolte in coordinamento con l'Ufficio X Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari).*

Nel corso dell'anno l'Ufficio ha elaborato e fornito i dati, di propria competenza e necessari alla predisposizione della Relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze sull'andamento della Giustizia

Tributaria, in ordine alle variazioni intervenute nella consistenza organica delle commissioni, soprattutto alla luce della immissione in servizio dei numerosi componenti risultati vincitori dei concorsi banditi a partire dall'anno 2011, con la qualifica di giudice per il concorso esterno riservato a magistrati e con tutte le qualifiche per quello interno riservato ai già componenti di commissione tributaria, oltre agli spostamenti di sede avvenuti con gli interPELLI a tale scopo banditi nel corso del 2013, 2014 e 2015.

Sono stati, inoltre, predisposti e forniti al Sig. Presidente del Consiglio di Presidenza, per quanto di competenza, gli elementi per la relazione in occasione della *“Inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2015”* tenutasi presso la Sala Pompeo di Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, in data 19/02/2015, oltre a tutto il materiale richiesto a supporto di interventi tenuti dal Sig. Presidente e dai Sigg.ri Consiglieri in occasione di convegni e seminari o per articoli sulla stampa nazionale.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio ed alle Segreterie delle Commissioni Tributarie, che si è concretizzata tramite il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti la posizione giuridica dei giudici tributari, anche attraverso l'implementazione ed aggiornamento del programma “STATUS”.

Per completezza di informazione sull'attività svolta, si forniscono i seguenti dati statistici inerenti il carico di lavoro sostenuto dalla Commissione I e dal corrispondente Ufficio Status:

1. nell'anno è stato sostenuto il carico di n. 2.443 pratiche, di cui n. 252 relative a informative su esecuzioni della pena accessoria di interdizione

perpetua da componente di commissioni tributarie; in esito a tale carico in ingresso sono state predisposte n. 1.526 tra schemi di delibere ed altri provvedimenti e comunicazioni, sottoposte alla approvazione del Consiglio per la loro esecutività;

2. in particolare per le delibere, con riferimento ai compiti specifici descritti ai precedenti punti, si precisa che sono state adottate:

- a) n. 229 delibere di applicazioni o revoche;
- b) n. 388 delibere di cessazione, delle quali n. 254 per raggiunti limiti di età, n. 110 per dimissioni dal servizio, n. 19 per decesso e n. 5 per cessazione delle cause di incompatibilità;
- c) n. 9 delibere di trasferimenti per incompatibilità, comprese quelle di provvedimenti interlocutori;
- d) n. 440 delibere di presa d'atto o rilievi in ordine al rispetto delle disposizioni consiliari per la composizione delle sezioni, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze;
- e) n. 128 delibere di interpello per la disponibilità ad essere applicati in via non esclusiva e di esito degli stessi;
- f) n. 332 delibere per argomenti di carattere residuale ai precedenti.

Al 31 dicembre 2015 i giudici in attività risultano essere n. 3.324, compresi quelli in servizio presso la cessata Commissione Tributaria Centrale, assorbiti o in corso di assorbimento presso le sedi di Commissione Regionale.

Si ritiene, infine, di segnalare, fra i provvedimenti adottati dalla Commissione I-Status, le Risoluzioni predisposte per l'anno 2015:

- 1. Risoluzione n. 2 del 13/01/2015: Componenti di Commissione Tributaria vincitori di procedura di interpello per trasferimento ad altra sede - Applicazione temporanea in via esclusiva nelle more del D.P.R. di nomina – Presa di possesso e decorrenza della legittimazione ai fini

del calcolo dei termini di cui alla lettera c) del comma 4 - art. 11, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

2. Risoluzione n. 5 del 03/03/2015: Integrazione alla Risoluzione n. 9/2014 rubricata:” Anno 2015 - Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d’anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza, per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall’art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1”;
3. Risoluzione n. 6 del 13/10/2015: Componenti di Commissione Tributaria in posizione di incompatibilità oggettiva (comma 1-bis, art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545) - Rimozione della causa di incompatibilità a mezzo applicazione esclusiva ad altra sede;
4. Risoluzione n. 7 del 13/10/2015: Criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;
5. Risoluzione n. 8 del 24/11/2015: Anno 2016 - Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d’anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza, per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall’art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1.

§. 2 – II Commissione: Studi e Documentazione.

La Commissione II – Studi e Documentazione sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio II, al quale, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) della Deliberazione del 19-3-2002 “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria”, sono attribuite le seguenti competenze:

- Redazione dei pareri e delle proposte previste dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze o da altre autorità;
- Studio e segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria;
- Cura delle pubblicazioni del Consiglio;
- Cura della biblioteca del Consiglio;
- Cura della rassegna stampa.

L'Ufficio Studi e Documentazione si è avvalso dell'apporto del personale di seguito elencato: 1 Direttore tributario – Responsabile dell'Ufficio (Area III – F5); 1 Funzionario amministrativo (Area III – F4); 1 Operatore tributario (Area II – F3).

La Commissione, nel periodo di riferimento, si è occupata delle seguenti attività:

- esame fase istruttoria e problematiche concernenti la partecipazione del CPGT all'*ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary*;
- esame e studio di questioni in tema di “Uffici del Massimario presso le CTR”;
- esame e studio afferente la creazione del Repertorio Nazionale della giurisprudenza di merito presso il CPGT e attività concernente l'avvio

di un progetto, a livello centrale, di raccolta delle massime delle decisioni di merito delle CC.TT;

- aggiornamento settimanale per la Commissione II dei lavori parlamentari su Atti Camera e Senato di interesse del Consiglio di Presidenza;
- esame e predisposizione di un documento da esibire in occasione della convocazione del Consiglio di Presidenza presso il Senato della Repubblica – *Commissione Finanze e Tesoro* – per il giorno 8 luglio 2015, nell’ambito di una indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità. In proposito, la Commissione, dopo aver raffrontato la proposta avanzata dal Consiglio di Presidenza in sede di attuazione dell’art. 10 della legge n. 23 dell’11.3.2014 “c.d. delega fiscale” – proposta illustrata nel corso di precedente audizione presso il Senato il 4.3.2014 – e il testo dello schema del Decreto Legislativo n. 184/2015, nel prendere atto che alcuni dei suggerimenti a suo tempo formulati sono stati recepiti solo parzialmente, rileva la necessità di predisporre un nuovo documento innanzi citato, dal quale emergano le questioni che, non essendo state prese in considerazione, meritano di essere riproposte affinché vengano inserite nel testo definitivo;
- lavori relativi alla programmazione e all’esame della definizione delle varie fasi di realizzazione di un Convegno su problematiche ordinamentali della giustizia tributaria;
- approfondimenti concernenti i compensi fissi dei giudici tributari eletti presso il Consiglio di Presidenza e, in particolare, esame e studio della delibera n. 3083 del 17 dicembre 2013;
- ricognizione e redazione di apposito prospetto riguardante le attuali composizioni degli Uffici del Massimario presso le Commissioni tributarie regionali;

- attività di ricognizione ed elaborazione documentazione (Risoluzioni, Delibere e Regolamenti) per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio di Presidenza;
- prot. n. 14880/15 – Protocollo d’intesa tra il Consiglio di Presidenza e l’UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – ove si dichiara la disponibilità ad una reciproca collaborazione in tutti i campi ove ciò sia consentito ed appaia opportuno ed utile per la tutela del superiore interesse collettivo ad una migliore Giustizia Tributaria;
- convenzione quadro di formazione e orientamento tra il Consiglio di Presidenza e la LUISS Guido Carli in ordine ad un progetto di formazione e/o orientamento rivolto a studenti dei Corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza e agli allievi dei corsi *post lauream* (Master di primo e secondo livello e Corsi di formazione) della School of Law della LUISS Guido Carli;
- relazione annuale al Signor Ministro sull’andamento della giustizia tributaria – anno 2014 - Relazione adottata nella seduta del 21 luglio 2015.

L’Ufficio, nel suo complesso, ha trattato nn. 606 di protocollo e/o mozioni.

Sono state redatte, inoltre, le seguenti Circolari, Risoluzioni e Delibere più significative:

a) Circolari:

- Prot. n. 956/15 – Circolare diretta a tutte le CC.TT. per l’invio degli elementi di competenza utili ai fini della redazione della Relazione annuale al Signor Ministro – anno 2014;
- Prot. int. n. 16/15 - Circolare diretta a tutte le Commissioni interne e agli Uffici del Consiglio di Presidenza per l’invio degli elementi di competenza utili ai fini della redazione della Relazione annuale al Signor Ministro – anno 2014;

- Prot. n. 3347/15 – Circolare diretta a tutte le CC.TT. concernente la nomina di CTU e Commissari *ad acta*;
- Prot. n. 16499/15 - Circolare diretta a tutte le CC.TT. per l'invio degli elementi di competenza utili ai fini della redazione della Relazione annuale al Signor Ministro – anno 2015;
- Prot. n. 16208/15 - Circolare diretta a tutte le Commissioni interne e agli Uffici del Consiglio di Presidenza per l'invio degli elementi di competenza utili ai fini della redazione della Relazione annuale al Signor Ministro – anno 2015;

b) Risoluzioni:

- Prot. n. 1647/15 - Risoluzione n. 1/2015 del 13/1/2015 – Modalità organizzative dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario per l'anno 2015;
- Prot. n. 17402/15 – Risoluzione n. 9/2015 dell'1/12/2015 - Rapporti tra Commissioni Tributarie Regionali e Sezioni Staccate.

c) Delibere:

- Prot. n. 15724/14 - Richiesta parere su “istituzione c.d. Ufficio di Presidenza presso la CTP di Roma”;
- Prot. n. 15957/14 – Prot. n. 4714/15 – Prot. n. 4202/15 – Richieste di parere rivolte al Consiglio di Presidenza da pubblici dipendenti titolari anche di incarichi di giudice tributario;
- Prot. n. 11063/15 - Istituzione del Repertorio Nazionale della giurisprudenza tributaria di merito presso il Consiglio di Presidenza;
- Prot. n. 11968/15 – Invito rivolto ai Presidenti delle CC.TT a porre in essere Convenzioni con le Università per tirocini in materia di giustizia tributaria volti a promuovere, a fini di formazione *post lauream*, la diffusione della conoscenza dei profili sostanziali e processuali del diritto tributario maturata nelle Aule giudiziarie;

- Prot. n. 13001/15 – Quesito in tema di gratuito patrocinio e conseguente richiamo rivolto a tutti i Presidenti delle CC.TT. sull'esigenza di una puntuale indicazione dell'applicazione dell'art. 133 T.U. n. 115/2002 nel dispositivo delle decisioni adottate nelle ipotesi in cui il ricorrente sia ammesso al gratuito patrocinio;
- Prot. n. 16173/15 – Quesito posto dal Presidente della CTP di Lodi volto a conoscere se, nel caso di improvvisa impossibilità da parte del sistema informatico a consentire lo svolgimento mediante “sorteggio informatico”, come avviene normalmente, della assegnazione dei fascicoli processuali sia possibile procedere, in attesa della soluzione del problema, alla assegnazione dei suddetti fascicoli alle Sezioni con il sistema c.d. “manuale”;
- Prot. n. 18021/15 – Delibera relativa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario – anno 2016;

Si evidenzia, inoltre, che l'Ufficio ha provveduto a rispondere a numerosi quesiti posti sia da giudici tributari che da privati cittadini.

E' proseguita, infine, grazie al supporto di un dipendente Area II – F3 – in organico presso l'Ufficio IV - Concorsi - l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari, per un totale di n. 95 tessere.

§. 3 – III Commissione: *Programmazione, coordinamento, formazione e aggiornamento professionale.*

La professionalità del giudice tributario, di cui sono indissolubili corollari la formazione e l'aggiornamento costante, presupposto indispensabile per un efficiente ed autorevole esercizio della funzione giurisdizionale, da sempre avvertita, oggi è divenuta un'esigenza insopprimibile per le seguenti ragioni:

- la giurisdizione tributaria ha assunto sempre più le connotazioni di un potere diffuso, nel senso che la funzione è esercitata dal singolo giudice libero da vincoli gerarchici;
- la giurisdizione esclusiva, ha trasferito alle Commissioni Tributarie tutte le controversie fiscali e, quindi, anche quelle che venivano trattate dai tribunali ordinari;
- infine, sono intervenuti continui mutamenti legislativi, che rendono sempre più difficile e complessa la funzione interpretativa, anche per la necessità di adeguare la legislazione nazionale alle direttive comunitarie.

La stessa indipendenza interna ed esterna del giudice e la pari dignità tra di essi, sono traguardi che postulano un'adeguata attrezzatura culturale.

Peraltro, il cittadino avverte sempre più l'esigenza di poter contare su un giudice capace e preparato, che sappia fare giustizia fin dal primo grado di giudizio, in modo da evitare il ricorso ai dispendiosi mezzi di impugnazione.

Il contatto ed il confronto tra i giudici tributari, infine, è un mezzo idoneo a favorire la ricerca e l'acquisizione di una cultura comune e, quindi, la omogeneizzazione, almeno parziale, della interpretazione normativa.

Questa cultura comune assume un particolare rilievo nella giustizia tributaria, ove si trovano ad operare soggetti eterogenei per attività professionali,

esperienze, interessi culturali ed è, quindi, particolarmente alto il rischio della disomogeneità.

In questa ottica si colloca l'iniziativa assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria diretta a rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari, attraverso percorsi formativi in cui il sapere scientifico, proprio dell'Università, si intrecci con la prassi di una giurisdizione che ha ormai raggiunto la piena parità con le altre.

L'iniziativa della formazione è stata ispirata alla mobilità degli strumenti didattici, funzionali a specifiche esigenze. La programmazione del 2015 si è mossa nell'ottica delle esperienze, con l'obiettivo di perfezionare il rapporto di interscambio tra le istituzioni coinvolte ed i partecipanti ai corsi, non solo nella fase esecutiva del programma (interventi post - relazioni, seminari) ma anche in quella della analisi dei risultati.

Nel corso dell'anno 2015, il Consiglio, su proposta di questa Commissione, ha realizzato le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di seguito indicate ed ha inoltre patrocinato numerose iniziative di Enti ed Associazioni professionali.

Il Consiglio ha pertanto collaborato con diverse Università italiane per iniziative riservate a giudici tributari e professionisti. Ha inoltre sottoposto, all'attenzione del *Plenum* un accordo (poi sottoscritto) di collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, per la durata di due anni, che prevede due incontri, uno di diritto civile ed uno di diritto penale, con la partecipazione di giudici tributari e di giudici ordinari in egual misura.

Il Consiglio di Presidenza, su proposta della Commissione Formazione e Aggiornamento, e d'intesa con la Scuola Superiore della Magistratura, ha ammesso cinque giudici tributari al corso di formazione su "Giudici comuni e Corte Costituzionale", tenutosi a Roma dal 23 al 25 novembre 2015, presso il Palazzo della Consulta.

La Commissione III ha, inoltre, intrapreso, nelle previsioni del D.M. n. 163/2014, pubblicato nella G.U. del 23 dicembre 2014 e del successivo Decreto Direttoriale del 10 agosto 2015, n. 184, le procedure per l'avvio del Processo Tributario Telematico nelle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali della Toscana e dell'Umbria.

Nel corso dell'anno 2015 il Consiglio ha organizzato i seguenti seminari:

- Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie della Regione Piemonte – Torino 16 e 17 gennaio 2015;
- Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie della Regione Campania – Napoli 6 febbraio 2015;
- Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie della Regione Calabria – Pizzo Calabro 29 e 30 maggio 2015;
- Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie della Regione Sardegna – Cagliari 19 e 20 giugno 2015;
- Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie delle Regioni Abruzzo e Molise – Pescara 25 e 26 settembre 2015;
- Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle Commissioni Tributarie della Regione Emilia Romagna – Bologna 20 e 21 novembre 2015;

Il Consiglio di Presidenza, su proposta della Commissione III, ha concesso il proprio patrocinio a 44 iniziative e ha inoltre svolto le seguenti collaborazioni:

- Master biennale interateneo di secondo livello in Diritto Tributario – Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e Università di Teramo A.A. 2015/2016 - Pescara 2015-2016;
- Master di II livello organizzato dall’Università di Torino dal 22 gennaio 2016 al 25 novembre 2016 – Delibera del 17/11/2015;
- XII Edizione del “Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice tributario” organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Milano dall’8 gennaio 2016, fino al 1° luglio 2016 – Delibera del 10/11/2015;

Il Consiglio di Presidenza, sempre su proposta della Commissione III, ha infine stipulato convenzioni con:

- Associazione Assonime - Convenzione con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la consultazione gratuita della Rivista elettronica “Giurisprudenza delle imposte” pubblicata on-line nel sito www.giurisprudenzaimposte.it;
- Scuola Superiore della Magistratura – Formazione condivisa con la Scuola Superiore della Magistratura concernente l’avvio di due corsi per la formazione comune, sui temi del settore civile e del settore penale;
- Istituto della Enciclopedia Italiana – Treccani - Condivisione dei contenuti de “Il Libro dell'anno del Diritto” tramite link sul Sito Istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- CNDCEC Nazionale - CPGT ed il CNDCEC si impegnano ad una reciproca e fattiva collaborazione in tutte le materie ed in tutte le occasioni ove questa sia consentita e ritenuta utile per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e nell’ottica di addivenire ad un miglioramento della funzionalità della Giustizia Tributaria nel superiore interesse del cittadino.

§. 4 – IV Commissione: *Concorsi*.

La Commissione Concorsi - ed il corrispondente Ufficio Concorsi – ha competenza sulle procedure concorsuali per il trasferimento di sede, per l’assegnazione di diverso incarico e per il reclutamento di nuovi giudici, procedure che, in base all’art. 11 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, ed all’art. 4, comma 40 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, si svolgono tre fasi successive:

1. Interpello “*orizzontale*”: prevede soltanto il trasferimento di sede. La valutazione avviene sulla base della tabella dei punteggi previsti all’art. 4, comma 40 della legge n. 183 del 12.11.2011 per ogni anno di “anzianità” di servizio nelle Commissioni tributarie.
2. Concorso interno: prevede il passaggio “*verticale*” per l’assegnazione “*di diverso incarico*”, per esempio, da giudice a Vicepresidente di sezione, da Presidente di Commissione tributaria provinciale a Presidente di Commissione tributaria regionale o anche viceversa. La valutazione dei candidati avviene sulla base di una scheda di valutazione triennale in cui vengono riportati i dati relativi a “*diligenza, laboriosità e attitudine*”, e sulla base dell’“*esperienza*” desunta dagli effettivi periodi di servizio prestati (che non sempre coincide con l’“*anzianità*” prevista per la valutazione nell’interpello).
3. Concorso esterno: prevede il reclutamento dei giudici fra “coloro che aspirano per la prima volta ad un incarico nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali”. I punteggi sono riferiti alla risalente “*Tabella E*” allegata al decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, decreto nel quale sono indicati anche i requisiti per l’accesso. All’attualità sono all’esame della Commissione Finanze ipotesi che, oltre ai titoli di base per l’accesso alle

professioni legali ed assimilate, tengano conto di titoli di studio e specializzazioni maggiormente idonee e caratterizzanti lo svolgimento delle impegnative funzioni del giudice tributario.

Le competenze della Commissione Concorsi contemplano lo svolgimento di tutte le procedure relative alla nomina dei Giudici Tributari, con riferimento anzitutto alle citate modalità, per ciascuna delle quali vengono approntate le proposte di delibera di bando (interpello, concorso interno, concorso esterno) che, una volta approvate in Commissione, vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio.

A seguire, la Commissione si occupa di tutte le incombenze istruttorie per le nomine dei giudici tributari, dall'esame delle domande alla formazione delle graduatorie dei concorsi pubblicati fino all'immissione in servizio dei vincitori, sulla base dell'art. 9 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, che disciplina i procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie, e dei Regolamenti in vigore, dal D.M. 2 giugno 1998, n. 231 ai successivi regolamenti specifici approvati con varie Risoluzioni e delibere.

La Commissione IV - Concorsi, nel 2015 è stata composta da cinque Consiglieri preposti all'attività dell'Ufficio composto da quattro funzionari e 3 unità di area 2^a, (F3), quindi, rispetto all'anno precedente, con incremento in corso d'anno di due unità - in previsione di collocamenti a riposo - e l'avvicendamento di un funzionario.

Dal 30 marzo, in fase di avvicendamento dei Componenti la Commissione, anche in considerazione della necessità della presenza assidua dei Consiglieri per garantire lo svolgimento delle numerose valutazioni dei candidati nei concorsi interni, è stato aggiunto un sesto membro della Commissione.

All'inizio dell'anno, relativamente ai concorsi interni di cui al bando del 17.9.2013, sono state approvate le restanti delibere di nomina dei Presidenti di

Commissione relative alle Commissioni tributarie provinciali di Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Sassari, Siracusa, Teramo, Treviso, Trieste e Vicenza.

Si è quindi proceduto alla valutazione delle domande e delle schede triennali dei candidati del concorso interno del 17.9.2013 per i posti di Presidenti di sezione.

Sono state esaminate più volte le questioni interpretative connesse alla tipologia del bando da adottare per l'assorbimento dei componenti della Commissione tributaria centrale, al numero delle opzioni di sede, e anche alla equipollenza, ai fini del punteggio, delle posizioni direttive e semidirettive ricoperte presso le articolazioni della Commissione tributaria centrale con quelle stabilite nel nuovo ordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 545/1992. Le determinazioni assunte in esito al suddetto esame sono state rese note con la Risoluzione consiliare n. 4 del 3.2.2015.

Con avviso pubblicato nella G.U. n. 13 del 17.2.2015 è stata data notizia del bando - approvato con delibera n. 409 del 10.2.2015 - per la "nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale, riservato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del D.Lgs. 545/1992, ai componenti rimasti a comporre la citata Commissione fino alla cessazione dell'attività di tale organo".

Sono state quindi valutate in base all'anzianità di servizio le domande dei candidati idonei, già componenti della cessata Commissione tributaria centrale, per i posti vacanti di Presidente di Commissione, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione e Giudice.

I medesimi sono stati convocati, nei giorni 4 e 5 maggio 2015, presso la Sala Biblioteca del Consiglio di Presidenza, in ordine decrescente di punteggio come

da graduatoria approvata il 28.4.2015, per la scelta delle sedi. All'esito, sono state approvate in data 12.5.2015 le delibere di nomina all'incarico conseguito.

In relazione al menzionato bando 17.9.2013, la Commissione ha esaminato la formula di esclusione dai concorsi riferita ad alcuni candidati per i posti di Presidente di sezione che sono risultati già vincitori in altri concorsi - con accettazione dell'incarico, nei cui confronti si è ipotizzata una sopravvenuta mancanza di legittimazione durante l'iter della procedura concorsuale. Considerata inapplicabile la Risoluzione n. 10/2014 del 21.10.2014, nella quale è specificato che *“l'accettazione dell'incarico conseguito determina l'implicita rinuncia alle scelte e/o domande anche in altri concorsi in corso di svolgimento”*, in quanto la stessa è successiva al bando del 17.9.2013, si è aperto un ampio e lungo dibattito, sia in Commissione che nel *Plenum* consiliare.

E' stata infine approvata la delibera n. 923 del 21.4.2015 nella quale, in relazione al citato bando del 17.9.2013, è stato espresso l'orientamento in base al quale non può essere negata l'opportunità di migliorare il proprio status al giudice tributario, precludendogli l'avanzamento di carriera. Pertanto, coloro che hanno partecipato ai concorsi interni del citato bando per un incarico superiore a quello già conseguito con l'interpello, dovranno essere valutati. Adottata la succitata decisione, il 5 maggio 2015 sono stati approvati i punteggi e le graduatorie con le relative delibere per i posti di Presidente di sezione. Si è dovuto constatare che molti posti sono rimasti vacanti per assenza di domande. Infatti, su 27 graduatorie solo in 11 erano presenti dei vincitori.

Successivamente sono state valutate le domande ed attribuiti i punteggi per “diligenza, laboriosità e attitudine” ai concorrenti per i posti di Vicepresidente di Sezione. Le relative delibere di graduatoria sono state approvate il 9.6.2015, per le Commissioni tributarie regionali di Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, e per le Commissioni

tributarie provinciali di Agrigento, Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Frosinone, Genova, Gorizia, Isernia, L'Aquila, Frosinone, Latina, Lecce, Lodi, Macerata, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pesaro, Piacenza, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Salerno, Siena, Sondrio, Terni, Torino, Udine e Viterbo.

Nel mese di luglio sono state approvate le delibere di nomina dei Presidenti di sezione risultati vincitori nel concorso interno 17.9.2013.

E' stato predisposto l'avvio del procedimento di rivisitazione di una graduatoria di concorso per i posti di Vicepresidente di sezione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 (concorso interno 17.9.2013), a seguito di tempestiva istanza in autotutela e la successiva simulazione di ricalcolo dei punteggi automatici sulla base dei nuovi dati esibiti da un candidato non vincitore.

In settembre sono state approvate le delibere di nomina dei Vicepresidenti di sezione, ad eccezione di quella sospesa per effettuare il controllo dei dati pervenuti dalla Commissione tributaria interessata.

Il 19.5.2015 la Commissione ha posto all'approvazione del Consiglio il "Bando di concorso speciale per i posti vacanti di Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione nelle Commissioni tributarie della regione Sardegna e della Provincia Autonoma di Bolzano", di cui è stata ravvisata la straordinaria urgenza, per la cronica scopertura dei posti in organico.

Si è aperta un'ampia discussione sui punteggi da stabilire nella nuova, emananda "Tabella E", con le variazioni assegnate per i titoli accademici o di studio. Ciò per la necessità di modificare la vecchia tabella "E" allegata al D. Lgs. n. 545/92, in quanto obsoleta rispetto alle attuali esigenze della

magistratura tributaria, anche per la presenza di professionalità ormai inesistenti, e per la necessità di inserire, ai fini della valutazione per il reclutamento dei nuovi giudici tributari, professionalità più consone e che abbiano più attinenza alle competenze dei giudici tributari. (Allegato n. 1)

In data 23.6.2015 sono state approvate le delibere di graduatoria per i posti vacanti di Giudice di cui all'Interpello G.U. n. 53 dell'8.7.2014 per le Commissioni tributarie regionali dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Lazio, della Liguria, Lombardia, delle Marche, del Molise, della Puglia, della Toscana e Umbria; per le Commissioni tributarie di I e II grado di Bolzano, e per le Commissioni tributarie provinciali di Agrigento, Aosta, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Mantova, Matera, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Trapani, Vercelli, Verona e Viterbo.

Nel frattempo, approvato il contratto per l'attuazione del sistema informatico di ricezione delle domande di concorso, è stato creato il database per gli elementi che la Commissione Concorsi dovrà elaborare (bando, criteri, requisiti, punteggi e graduatorie). Una delle otto procedure concorsuali bandite nel 2015, per l'esattezza il concorso interno per i posti di Presidente di Commissione, è stato quindi lavorato dall'Ufficio sia con mezzi manuali, sia, a fine anno, con il programma informatico, favorendo, mano a mano, il raffinamento dell'elaborazione informatica, di per sé piuttosto complessa, e testando così la corrispondenza del sistema alle esigenze previste, nella prospettiva di aprire direttamente l'applicativo ai concorrenti per la presentazione della domanda via web.

Previa ricognizione della posizione di ogni soggetto nominato con D.P.R., fin dai primi mesi del 2015 sono stati curati gli adempimenti conclusivi dei concorsi precedenti, con l'approvazione di n. 150 delibere di convocazione (cumulative) per l'immissione in servizio dei giudici vincitori dell'interpello pubblicato nella G.U. 46/2013 e, nel corso dell'anno, per altri vincitori relativamente a concorsi del 2011 (concorso G.U. 65 del 16.8.2011 e interno del 3.8.2011) e 2013 (interpelli PC del 29.10.2013 e del 21.5.2013). A tale adempimento è connesso l'onere per l'ufficio di ricopiare manualmente gli indirizzi e i recapiti telefonici da inviare alle Commissioni tributarie sedi di concorso per i vincitori da convocare.

Esaminate le dichiarazioni di rinuncia all'incarico formulate al momento dell'invito a giurare da taluni giudici in soprannumero (*interpello G.U. n. 46/2013 e concorso G.U. n. 65/2011*), si è rilevata la tardività delle rinunce e la frequente mancanza di giustificazioni. Tenuto conto che la nomina a giudice in soprannumero di taluni vincitori è stata revocata con decreto del Presidente della Repubblica, si è ritenuto che i medesimi non avessero più titolo per rimanere nel ruolo fra i giudici in soprannumero, considerando anacronistica la possibilità di una nuova nomina a giudice in soprannumero nel 2015.

Nel luglio 2015 sono stati approvati n. 5 bandi: un concorso interno per i posti vacanti di Presidente di Commissione e quattro interpelli per i posti vacanti di Presidente di Commissione, di Presidente di sezione, di Vicepresidente di sezione e di giudice (quest'ultimo verrà annullato nella seduta del 15.9.2015).

In settembre è stato approvato il nuovo bando di interpello per i posti di giudice, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 80 del 16.10.2015. In questo bando è stato disposto - anche sulla base di giurisprudenza consolidata (e, da ultimo, l'Ordinanza T.A.R. in data 12.3.2014), nella quale viene dichiarato inammissibile il requisito dei 72 anni di età per la partecipazione all'interpello,

corrispondente ad un semplice trasferimento di sede - di eliminare il requisito previsto dall'art. 7, lettera d) del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545, che va applicato solo nei concorsi di reclutamento e nei concorsi interni.

La Commissione ha inoltre deciso, con l'avallo del *Plenum* consiliare, che (relativamente all'interpello - bando G.U. 53/2014) per i posti di giudice la delibera di nomina del vincitore che sia giudice in soprannumero deve essere disposta "previa revoca della nomina a giudice in soprannumero". Ciò, anche quale deterrente per le tante rinunce pervenute al momento del giuramento.

Nel corso dell'anno si è proceduto alla valutazione di 391 candidati dei concorsi interni per i posti vacanti di Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione per la Sardegna e per Bolzano (Bando n. 2/2015), e, successivamente, per i posti vacanti di giudice (Bando 3.6.2014) e per i posti vacanti di Presidente di Commissione (Bando n. 3/2015), valutazione che, si ritiene utile precisare, avviene nel rispetto di precisi riferimenti:

- la valutazione dei corsi e degli eventi formativi dichiarati dai candidati avviene secondo i parametri e misura decisi nella seduta congiunta del 10.11.2014, e precisamente:
 - punti 2,00 per master di secondo livello;
 - punti 1,50 per master di primo livello;
 - punti 1,00 per corso di alta formazione e/o di perfezionamento;
 - punti 0,60 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal C.P.G.T.;
 - punti 0,30 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal C.P.G.T.;
 - punti 0,80 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal C.P.G.T.;

- punti 0,60 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal C.P.G.T.;
- punti 0,20 per relatori di corsi o eventi formativi in materia tributaria organizzati da terzi;
- punti 0,10 per discenti di corso o evento formativo in materia tributaria organizzati da terzi;
- le valutazioni più elevate (master e corso di alta formazione e/o perfezionamento), attenendo ad un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento, vengono assegnate a prescindere dalla data o periodo di conseguimento (anche extra triennio);
- si approvano i punteggi relativi alla “*ESPERIENZA*”;
- si precisa che, relativamente al criterio di “*DILIGENZA*” ed al criterio di “*LABORIOSITÀ*”, i punteggi complessivi sono formati dalla sommatoria dei due punteggi parziali di cui il primo automatico (fino a quattro punti) ed il secondo discrezionale (fino a due punti);

In particolare, il punteggio fino a 4 punti, viene assegnato in modo automatico sulla base della effettiva produttività di sentenze e dei rispettivi tempi di deposito (valorizzazione delle performances) ed è calcolato in modo oggettivo ed omogeneo sulla scorta di un programma; il punteggio fino a 2 punti è assegnato su valutazione discrezionale in base ai giudizi espressi nelle schede triennali dal Capo dell'Ufficio in rapporto all'effettivo lavoro svolto dal candidato, nonché all'ulteriore documentazione agli atti;

- si esamina la documentazione prodotta, la scheda triennale, la dichiarazione sostitutiva di certificazione nella parte relativa alla partecipazione e/o docenza ai corsi – seminari organizzati o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sulla cui base si procede all'attribuzione dei punteggi discrezionali relativi a diligenza,

laboriosità e attitudine ai candidati idonei del concorso interno in esame. Al verbale vengono allegate le schede sinottiche formate dalla Commissione Concorsi per ognuno dei candidati.

In ottobre sono state approvate le delibere di nomina (e gli scorrimenti di graduatoria a seguito di rinunce) dei vincitori dell'interpello per i posti vacanti di giudice (G.U. n. 53 del 2014) nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

Sempre in ottobre sono state approvate le delibere di graduatoria del bando n. 2/2015 (delibera del 19.5.2015) relativo al concorso interno indetto con procedura speciale per la copertura urgente dei posti vacanti di Presidente di sezione e di Vicepresidente di sezione nella Commissione tributaria regionale della Sardegna e nelle Commissioni tributarie provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, nonché nelle Commissioni tributarie di 1° e di 2° Grado di Bolzano. In particolare, per le delibere afferenti le Commissioni tributarie di 1° e di 2° Grado di Bolzano, si è deciso di inserire il gruppo linguistico di appartenenza dei vincitori.

In dicembre sono state approvate le delibere di graduatoria relative all'interpello per i posti di Presidente di Commissione (bando n. 4/2015) ed al concorso interno per i posti di giudice (bando del 3.6.2014).

Sono state completate le graduatorie e formate le bozze di delibera di graduatoria relative al concorso interno per i posti di Presidente di Commissione, di cui al bando n. 3/2015, già inserite nella prima seduta utile del 2016 della Commissione concorsi.

Sono state predisposte diverse relazioni istruttorie sui fatti contestati da ricorrenti in relazione a procedure concorsuali, ai fini della predisposizione della difesa di competenza della Commissione del Contenzioso.

E' stato disposto, anche sulla base dei progetti di semplificazione in itinere, di non dar più luogo alla stesura delle delibere di invito a giurare, di presa d'atto dei giuramenti e di presa d'atto dei D.P.R. di revoca della nomina.

Sono stati effettuati i controlli d'ufficio, ai sensi degli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte nei concorsi sopra descritti, relativamente ai periodi di servizio di tutti i candidati, avvalendosi dei documenti agli atti dell'Ufficio, anche informatici e, ove tale controllo non ha dato esiti soddisfacenti, si è proceduto alla richiesta dei dati agli uffici competenti.

Sono state acquisite a protocollo informatico e su rete locale n. 391 schede di valutazione triennale dei candidati, insieme alle sentenze allegate (in numero massimo di otto per ogni candidato).

Sono stati elaborati i dati in modo da ottenere, in base ai coefficienti ricavati, i punteggi automatici per la produttività di sentenze e per i tempi di deposito delle stesse.

E' stata predisposta dall'Ufficio, per ogni candidato idoneo, la scheda sinottica contenente i dati anagrafici ed i punteggi automatici per laboriosità e diligenza, che la Commissione ha poi completato con i dati valutativi di propria competenza.

Sulla base dei punteggi assegnati ed approvati dalla Commissione Concorsi, sono state complessivamente formate n. 191 graduatorie e, a seguito delle accettazioni, n.158 delibere di nomina.

In materia di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e rilascio di copia atti richiesti, sono stati effettuati n. 10 accessi e n. 8 invii e/o consegna atti, che hanno comportato, come richiesto dalla legge, anche tutte le numerose comunicazioni ai controinteressati (n. 52) e la valutazione delle opposizioni all'accesso dei controinteressati stessi. In ordine all'espletamento di tale attività,

considerata la mole di atti - fra i più vari - richiesti dagli interessati (nn. 1110 pagine), ed il cospicuo tempo di lavoro dedicato all'assistenza in sede, si è rappresentata più volte l'esigenza di un nuovo regolamento che preveda anche una modulistica standardizzata, indicazioni scaricabili dal sito e una aggiornata tabella dei costi per le copie.

E' stato dato riscontro, anche per le vie brevi, a tutta la corrispondenza pervenuta in materia di reclutamento e di chiarimenti sulle valutazioni effettuate. Sono state, altresì, fornite informazioni telefoniche, anche con indicazioni *step by step* per la consultazione delle graduatorie e di altri atti pubblicati sul sito.

Si è provveduto alla stesura di n. 36 ordini del giorno e di n. 37 verbali della Commissione concorsi, alla tenuta del protocollo informatico di pertinenza, alla redazione delle statistiche periodiche di rilevazione dell'attività svolta.

Sono stati predisposti ed inviati all'ufficio informatica, per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio, gli atti relativi alle graduatorie (in formato pdf) e la parte dispositiva di tutte le delibere di graduatoria e nomina, le Risoluzioni, le circolari e i bandi afferenti alle competenze della Commissione concorsi, per un totale di n. 43 pubblicazioni.

PROSPETTO SINOTTICO

Risoluzioni	n. 1
Bandi concorsuali approvati con delibera	n. 8
Avvisi di bando pubblicati nella G.U.	n. 6
Pubblicazioni sul sito internet del Consiglio	n. 43
Valutazione domande (330) di candidati e schede triennali (391)	n. 621
Controlli d'ufficio ex D.P.R. n. 445/2000.	n. 621
Risposte a quesiti e richieste di informazioni	n. 16
Accesso agli atti	n. 10

Comunicazioni connesse all'accesso (interlocutorie, notifica ai controinteressati, rilascio copie, ecc.)	n. 52
Delibere di graduatoria	n. 196
Delibere di nomina e di revoca di nomina	n. 159
Delibere di invito a giurare	n. 150
Altre delibere (presa d'atto dei giuramenti, risposte ad istanze in autotutela, di rettifica punteggi)	n. 220
Lettere di trasmissione	n. 513
Totale delibere	n. 720
Totale comunicazioni	n. 591

§. 5 – V Commissione: *Incompatibilità*.

La Commissione Incompatibilità, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, approvato con delibera del 1 aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, provvede all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, del D.Lgs. n. 545/92 e successive modifiche ed è formata da cinque componenti.

L'Ufficio V, che coadiuva la Commissione, è formato da un responsabile amministrativo, funzionario area 3° F5; un funzionario area 3° F4; due impiegate area 2° F4, un'impiegata area 2° F3.

L'Ufficio, nel corso dell'anno 2015, ha provveduto:

- alla verifica di avvenuta presentazione da parte di tutti i giudici tributari delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al quadriennio 2015-2018;
- alla individuazione dei giudici tributari che non hanno reso la suddetta dichiarazione;
- alla comunicazione ai Presidenti delle Commissioni affinché provvedano a sollecitare i giudici inadempienti alla presentazione della stessa;
- alla segnalazione all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, dei:
 - nominativi dei giudici che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 545/92;
 - nominativi dei giudici che sebbene sollecitati, hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva;

- al controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dai giudici vincitori di procedura concorsuale (concorso e/o interpello);
- all'esame degli esposti pervenuti da cittadini e da associazioni di categoria, volti ad evidenziare presunte situazioni di incompatibilità;
- alla valutazione delle segnalazioni relative a presunte situazioni di incompatibilità pervenute dalle Commissioni Tributarie e/o dalle Agenzie Fiscali;
- all'espletamento di una attività istruttoria preliminare con richieste all'interessato di chiarimenti relativi a quanto dal medesimo dichiarato, prima dell'avvio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità;
- ai trasferimenti dei componenti di CCTT in stato di incompatibilità oggettiva, che hanno dato la disponibilità allo spostamento ad altra sede idonea a rimuovere la causa di incompatibilità;
- alla comunicazione all'ufficio Status dei suddetti trasferimenti affinché, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica, provveda a disporre l'applicazione in via esclusiva degli interessati presso la nuova sede.

Ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità, l'ufficio ha provveduto:

- all'esame preliminare delle comunicazioni inviate da soggetti terzi (CCTT, Agenzia Entrate, ecc.) concernenti situazioni suscettibili di valutazione ai fini della eventuale incompatibilità del giudice segnalato;

- all'esame preliminare delle dichiarazioni ed alla relazione al Consigliere delegato all'istruttoria, secondo le sue competenze territoriali;
- alla predisposizione, in conformità di quanto deciso in sede di Commissione, dei provvedimenti di competenza ed alla loro presentazione al visto del Consigliere relatore per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio;
- alla segnalazione all'Ufficio Status dell'avvenuto accertamento di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1°, lett. b) del D.Lgs. n. 545/92 per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione di cui al comma 4° del suddetto articolo;
- alla istruttoria della proposta di presa d'atto del Decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- alla comunicazione all'Ufficio Status delle delibere di apertura del procedimento di decadenza e delle delibere di decadenza per l'aggiornamento del fascicolo personale del giudice;
- alla comunicazione all'Ufficio Concorsi delle delibere di decadenza ai fini della ricognizione dei posti vacanti;
- alla predisposizione, su supporto informatico, dell'elenco dettagliato dei fascicoli che saranno esaminati nella seduta settimanale del Consiglio, con allegate le bozze dei provvedimenti predisposti in formato PDF;
- alla tenuta del registro dei provvedimenti adottati (richiesta notizie, apertura dei procedimenti) con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o di archiviazione adottati;
- alla tenuta del registro delle convocazioni;

- alla predisposizione dell'ordine del giorno relativo alle pratiche da esaminare nella seduta settimanale della Commissione V, ed all'invio del medesimo a tutti i componenti del Consiglio;
- alla redazione del verbale relativo alla seduta settimanale tenuta dalla Commissione V;
- alla comunicazione delle modalità di accesso al fascicolo personale e di rilascio di copia degli atti del procedimento, ai giudici che ne facciano richiesta;
- invio al giudice delle copie richieste degli atti del fascicolo personale.

Nello schema che segue, si riportano i dati relativi all'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2015.

Esame delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 2015-2018	
Lettere Istruttorie (in sostituzione delle delibere)	17
Delibere di Apertura di procedimento di decadenza	12
Delibere di richiesta informazioni	26
Delibere di convocazione	6
Delibere di archiviazione atti	61
Delibere di archiviazione del procedimento di decadenza	13
Delibere di decadenza	-
Delibere di non luogo a provvedere	4
Richieste e trasmissioni notizie e/o atti alle commissioni interne	38
Delibere di trasferimento per incompatibilità oggettiva	11
Comunicazioni	383

La Commissione, nell'anno 2015, ha effettuato il controllo attento e capillare delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al triennio

2015 - 2018 presentate dai giudici tributari, con l'obiettivo di eliminare, una volta accertate, le posizioni di incompatibilità dei giudici. Ciò è stato realizzato non soltanto mediante la decadenza ma, nei casi di incompatibilità oggettiva, attraverso l'individuazione di una diversa sede in cui trasferire i giudici, idonea, se accettata, a rimuovere la causa di incompatibilità.

I dati contenuti nello schema evidenziano infatti una notevole diminuzione delle delibere di decadenza e, di conseguenza, del relativo contenzioso, a fronte di un incremento dell'attività svolta dall'ufficio V per sanare l'incompatibilità del giudice attraverso l'individuazione di sedi idonee allo scopo e successiva predisposizione della delibera di trasferimento.

Va evidenziato che, a seguito dell'aumento delle procedure d'interpello e di concorso bandite dal Consiglio, questa Commissione ha notevolmente incrementato la propria attività.

L'Ufficio V ha curato altresì, per la parte di competenza, l'aggiornamento dei dati contenuti nel programma informatico di gestione integrata degli uffici; attività che ha richiesto notevole impegno considerato che, oltre a seguire l'aggiornamento costante dei dati relativi ai provvedimenti che vengono adottati a seguito di ciascuna seduta del Consiglio, al fine di costituire una banca dati dall'inizio dell'attività consiliare, si sono dovuti inserire nelle schede dei giudici i provvedimenti adottati nei loro confronti in data antecedente alla creazione del programma informatico di gestione integrata degli uffici.

Cospicuo è stato pure il supporto fornito alla Commissione concorsi, cui sono state fornite informazioni, dietro precise richieste della medesima, sull'esistenza o meno di un procedimento di incompatibilità a carico di giudici vincitori di concorso ed in procinto di prestare giuramento per il nuovo incarico.

L'impegno maggiore, tuttavia, la Commissione V Incompatibilità lo ha profuso effettuando al suo interno, in completa autonomia, parte dell'attività che in precedenza esitava nella ridondante predisposizione di bozze di delibera da sottoporsi al *Plenum* consiliare, realizzando in tal modo la volontà del Consiglio di rendere più celere l'*iter* procedimentale dei lavori svolti.

Ciò ha comportato una riduzione dei tempi necessari per l'istruttoria e la più sollecita definizione di ciascuna pratica.

I positivi risultati conseguiti, si sono tradotti in uno stimolo a continuare sulla stessa strada.

§. 6 – VI Commissione: *Procedimenti disciplinari e di decadenza.*

La Commissione VI – Provvedimenti Disciplinari e di Decadenza esplica le proprie funzioni con il supporto dell'attività del corrispondente Ufficio.

In particolare, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo, provvede alla predisposizione degli atti concernenti i procedimenti disciplinari, ex art. 16 del D.Lgs. n. 545/92, nonché quelli di decadenza di cui all'art.12 lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* della stessa normativa.

In merito ai procedimenti disciplinari la Commissione VI fornisce direttive all'Ufficio al fine della stesura delle proposte di:

1. delibere di richiesta dell'esercizio dell'azione disciplinare;
2. delibere di apertura del procedimento con contestazione degli addebiti disciplinari;
3. delibere di rimessione degli atti al Presidente per la fissazione della discussione;
4. decreti presidenziali di fissazione della audizione della parte interessata innanzi al *Plenum* consiliare;
5. decisioni disciplinari disposte dal Consiglio ed applicate, poi, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Ufficio, in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Commissione, istruisce, inoltre, i procedimenti cautelari mediante la predisposizione di delibere che dispongono in merito all'esonero temporaneo o alla sospensione, obbligatoria o facoltativa, dall'esercizio delle funzioni di giudice tributario.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, l'Ufficio provvede a predisporre dapprima le delibere di apertura del

procedimento, poi quelle di convocazione dei giudici interessati, ed infine le delibere di decadenza assunte dal Consiglio e oggetto di conseguente decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In merito agli esposti nei confronti dei giudici tributari, provenienti sia da privati che da soggetti pubblici, l'Ufficio procede alla relativa istruttoria, secondo le indicazioni fornite della Commissione.

L'Ufficio provvede, poi, alla tenuta di numerosi registri tra i quali quello relativo alle iniziative disciplinari, quello concernente i procedimenti di decadenza e quello delle convocazioni dei giudici.

L'Ufficio è costituito dal seguente personale: n. 1 unità di Terza Area, f.r. F6; n. 3 unità di Terza Area, f.r. F4; n. 1 unità di Seconda Area, f.r. F3; n. 1 unità di Prima Area, f.r. F3.

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2015

1. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1.1. ATTI ISTRUTTORI:

Totale n. 274 *di cui*

- n. 100 per procedimento penale;
- n. 5 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 25 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 102 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, D.Lgs. n. 545/92);
- n. 16 per procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- n. 25 per competenza altri Uffici interni;
- n. 1 per assegnazioni affari alle Commissioni tributarie.

1.2 DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI (SENZA AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE):

Totale n. 102 *delle quali*:

- n. 8 per procedimento penale;
- n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 11 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 79 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, D.Lgs. n. 545/92).

1.3 DELIBERE DI RICHIESTA AVVIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE

Totale n. 17 *delle quali*:

- n. 10 per procedimento penale;
- n. 6 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, D.Lgs. n. 545/92).

1.4 DELIBERE DI CONTESTAZIONE

Totale n. 20 *delle quali* :

- n. 10 per procedimento penale;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 8 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 1 per omessa presentazione/parziale compilazione dichiarazione assenza cause di incompatibilità (ex. art. 8, D.Lgs. n. 545/92).

1.5 DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Totale n. 1

1.6 DELIBERE DI TRASMISSIONE ATTI AL PRESIDENTE

Totale n. 6 delle quali :

- n. 1 per procedimento penale;
- n. 3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze.

1.7 DECRETI PRESIDENZIALI DI FISSAZIONE UDIENZA DISCUSSIONE

Totale n. 7 dei quali :

- n. 1 per procedimento penale;
- n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico (di cui n. 1 rinvio);
- n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze;

1.8 RELAZIONI PER UDIENZE DI DISCUSSIONE

Totale n. 6 delle quali :

- n. 2 per procedimento penale;
- n. 2 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze

1.9 DECISIONI DISCIPLINARI

Totale n. 3 con le quali è stata inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni:

- n. 1 per addebito relativo a procedimento penale;

n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;

n. 1 per omesso tardivo deposito di sentenze.

1.10 DELIBERE DI ESTINZIONE

Totale n. 4

1.11 DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Totale n. 10

1.12 DELIBERE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE:

Totale n. 11

1.13 DELIBERE RELATIVE AD ISTANZE DI REVISIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Totale n. 2

2. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI

2.1 ATTI ISTRUTTORI:

Totale n. 3

2.2 DELIBERE DI RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO CAUTELARE

Totale n. 2 (di cui n. 1 ex art. 13 comma 1, n. 1 ex art. 14, comma 2, Regolamento disciplinare).

2.3 DELIBERE DI CONVOCAZIONE

Totale n. 3 (di cui n. 2 ex artt. 13 e/o 14, comma 2, n. 1 ex art. 14, comma 2, Regolamento disciplinare).

2.4 RELAZIONI PER CONVOCAZIONI

Totale n. 5 (di cui n. 3 per artt. 13 e/o 14, comma 2, n. 2 per art. 14, comma 2, Regolamento disciplinare).

2.5 DELIBERE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI (ex art. 13 del Regolamento per il procedimento disciplinare)

Totale n. 1

2.6 DELIBERE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI (ex art. 14, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare)

Totale n. 4

2.7 DELIBERE DI DINIEGO APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE

Totale n. 3 (di cui n. 1 per art. 13, n. 2 per art. 14, comma 2, Regolamento disciplinare).

2.8 DELIBERE DI REVOCA MISURA CAUTELARE

Totale n. 4 (ex art. 14 comma 1, Regolamento disciplinare).

2.9 DELIBERE DI ESTINZIONE PROCEDIMENTO CAUTELARE

Totale n. 2 (di cui 1 ex art. 14 comma 1, n. 1 ex art. 14 comma 2 Regolamento disciplinare).

3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA

3.1 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA:

Totale n. 7 di cui

n. 3 ex art.12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 545/92 (*omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina*);

n. 4 ex.12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 545/92, (*omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive*);

3.2 DELIBERE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 10 di cui:

n. 5 ex art.12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 545/92, (*carenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 545/92*);

n. 2 ex art.12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 545/92 (*omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina*);

n. 3 ex art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 545/92, (*omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive*).

3.3 DELIBERE DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 6 di cui:

n. 1 ex art.12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 545/92 (*carenza dei requisiti di 'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 545/92*);

n. 4 ex art.12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 545/92 (*omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina*);

n. 1 ex art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 545/92, (*omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive*).

3.4 DELIBERE DI DECADENZA

Totale n. 8 di cui

n. 2 ex art.12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 545/92, (*carenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs.545/92*);

n. 3 ex art.12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 545/92 (*omissione, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina*);

n. 3 ex art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 545/92, (*omessa partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive*).

3.5 DELIBERE DI PRESA D'ATTO DECRETO MINISTERIALE DI DICHIARAZIONE DELLA DECADENZA

Totale n. 1

4. DATI RELATIVI AGLI ESPOSTI

4.1 ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Totale n. 25

4.2 DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE

Totale n. 26

5. ELENCAZIONE E RELATIVA DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI PIU' RILEVANTI ADOTTATI

A seguito delle modifiche all'art. 15 del D.Lgs. 545/92, introdotte dall'art. 11 del D.Lgs. 156/2015, la Commissione ha predisposto un nuovo Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, che, approvato con delibera n. 2980/2015 del 24 novembre 2014 e pubblicato nella G.U. n. 283 del 4 dicembre 2015, è entrato in vigore il 1° gennaio del corrente anno.

Con tale Regolamento è disciplinata la procedura relativa ai procedimenti disciplinari e quella concernente l'adozione di misure cautelari a carico dei magistrati tributari.

In particolare si provvede, in conformità del riformato dettato normativo del D.Lgs. 545/92, a rimodulare il sistema delle sanzioni riducendo la esemplificazione degli illeciti disciplinari mediante l'introduzione di una disposizione di chiusura idonea a ricomprendere le fattispecie non più elencate.

La maggiore novità è costituita dall'introduzione di una nuova sanzione: *incapacità ad esercitare un incarico direttivo*.

Tale sanzione viene inflitta nell'ipotesi di grave e reiterata interferenza del Presidente di Commissione o del Presidente di sezione nell'attività giurisdizionale di altro giudice tributario.

In particolare con l'art. 7 bis del Regolamento si è provveduto a dare contenuto alla statuizione normativa regolamentando gli effetti di tale sanzione.

Con lo stesso Regolamento è disciplinata in modo più funzionale la configurazione di uno degli illeciti di maggiore ricorrenza: il tardivo deposito delle sentenze. La realizzazione di tale fattispecie non è più agganciata a farraginose procedure di messa in mora del giudice ritardatario: il ritardo è ritardo, per cui sarà compito del Consiglio di valutarne la rilevanza al fine dell'irrogazione della sanzione.

I suddetti dati sottolineano l'impegno speso dalla Commissione nell'attività istruttoria propedeutica all'avvio dei procedimenti per l'accertamento di illeciti disciplinari nonché di cause di decadenza di cui all'art.12 lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del D.Lgs. n. 545/92.

Significativa è al riguardo una diversa e più puntuale attività di raccordo con gli organi della magistratura ordinaria nonché con il Consiglio superiore della magistratura, con il quale si è realizzato un proficuo interscambio dei dati sui procedimenti disciplinari pendenti presso i rispettivi Uffici, in attesa che analoghe forme di collaborazione siano instaurate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con altre rappresentanze delle categorie professionali dalle quali provengono i giudici tributari.

La Commissione si è riunita con cadenza settimanale, per cui nel corso del 2015 ha tenuto n. 29 sedute i cui verbali, al pari dei relativi ordini del giorno, sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

§. 7 – VII Commissione: Contenzioso.

La Commissione Contenzioso coordina l'attività dell'Ufficio VII Contenzioso, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Per l'anno 2015 l'organico dell'Ufficio VII è risultato costituito da n. 4 unità, e più specificamente: tre di area III (di cui una F5, 1 F3 e 1 F1) e una di area II F3.

L'Ufficio contenzioso provvede a sottoporre, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, all'esame della Commissione Contenzioso i ricorsi e le sentenze pervenuti e tempestivamente esaminati.

A seguito della valutazione della Commissione, secondo le direttive ricevute, l'Ufficio predispone le istruttorie, nonché la stesura dei rapporti difensivi e delle proposte di delibera.

La Commissione Contenzioso si occupa di cause avanti il Giudice ordinario, ricorsi avanti al Giudice Amministrativo o straordinari al Capo dello Stato, che hanno ad oggetto prevalentemente i seguenti argomenti:

- a) procedure concorsuali, in cui i ricorrenti contestano le valutazioni e i punteggi loro assegnati e le posizioni in graduatoria che ne derivano;
- b) decadenza dalla funzione di giudice tributario, dichiarata a seguito di procedimento accertativo di incompatibilità oggettiva o soggettiva ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 545/92;
- c) sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a carico di giudici tributari all'esito di un procedimento disciplinare ex art. 16 D.Lgs. n. 545/92;

d) richiesta del compenso fisso spettante ai giudici tributari per il periodo in cui hanno svolto la funzione di consiglieri.

Nell'anno in esame, il contenzioso dei giudici tributari ha avuto prevalentemente ad oggetto opposizioni a delibere consiliari in materia concorsuale.

Per converso, la conflittualità derivante da procedimenti disciplinari o da incompatibilità che già nel 2013 e nel 2014 aveva registrato una drastica contrazione, ha confermato tale tendenza anche nel 2015, assumendo una dimensione marginale nell'attività complessiva dell'Ufficio.

Tale drastica diminuzione del contenzioso in materia di incompatibilità è presumibilmente motivata dall'intervenuta risoluzione consiliare che ha consentito di rimuovere le cause di incompatibilità oggettiva con la mera accettazione, da parte del giudice interessato, di un'altra sede di incarico.

L'emanazione di un nuovo regolamento disciplinare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, pubblicato in G.U. il 21 luglio 2014, ha infine comportato una riconsiderazione delle motivazioni dei ricorsi sull'argomento e una approfondita valutazione delle posizioni difensive di questo organo di autotutela. Conseguentemente, anche il contenzioso sui procedimenti disciplinari ha subito un sostanziale ridimensionamento, certamente imputabile ai provvedimenti consiliari adottati, basati su una regolamentazione più puntuale ed esaustiva.

La tipologia ricorrente dei ricorsi presentati dai giudici tributari ex componenti del Consiglio di Presidenza, aventi ad oggetto la richiesta di corresponsione del compenso fisso reclamato per il periodo di svolgimento del mandato consiliare, che si era per la prima volta presentata all'attenzione della Commissione contenzioso a partire dal settembre 2014, ha interessato costantemente anche tutto il 2015, con diverse modalità di opposizioni (decreti ingiuntivi, atti di messa in mora, atti di citazione), tutte volte all'ottenimento di

somme corrispondenti al compenso fisso reclamato e non corrisposto, ovvero all'annullamento della richiesta di restituzione, da parte dell'Amministrazione, delle somme già erogate a titolo di compenso fisso.

Si rappresenta, infine, che risultano tuttora pendenti un certo numero di contenziosi, instaurati da tempo, per i quali non sono ancora intervenute decisioni, da ritenersi ormai perenti e per i quali si é in attesa del relativo decreto emanato dal Giudice amministrativo.

La predisposizione delle relazioni difensive all'Avvocatura, che sono numericamente poco rilevanti, è in realtà il frutto di un complesso lavoro istruttorio, che inizia con l'esame preliminare di tutti i precedenti che riguardano il ricorrente. Lo status del giudice, le istanze di partecipazione a concorsi o interPELLI, le dichiarazioni fornite in occasioni concorsuali, le delibere consiliari che lo riguardano, gli eventuali procedimenti disciplinari a suo carico, sono elementi indispensabili per ricostruire il quadro complessivo in cui si colloca e si motiva il ricorso di parte.

Ciò comporta, di necessità, un continuo scambio di dati con altri uffici del Consiglio, per consentire alla Commissione di avere tutti gli strumenti utili ad una accurata valutazione dei fatti esposti nei ricorsi o dei contenuti delle sentenze.

In particolare:

- nei casi in cui l'istruttoria riguarda contenziosi in materia concorsuale, la Commissione contenzioso investe la Commissione concorsi di una puntuale riconsiderazione della posizione in graduatoria del ricorrente, con lo scopo di conoscere in dettaglio i criteri di valutazione e le modalità di applicazione degli stessi, per consentire una difesa circostanziata ed esaustiva;
- nei casi riguardanti opposizioni a deliberazioni della Commissione procedimenti disciplinari e di decadenza, l'istruttoria dell'Ufficio

Contenzioso investe la totalità dei provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente nell'evolversi della situazione che ha condotto all'istituzione di un procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Presidenza: giudizi pendenti presso l'autorità giudiziaria, delibere di sospensione, convocazioni per procedimenti disciplinari, delibere di decadenza. Anche in questo caso la valutazione accurata di tutti i precedenti è indispensabile per approntare una difesa efficace delle ragioni del Consiglio;

- relativamente al contenzioso afferente la richiesta di compenso fisso da parte dei giudici ex consiglieri, che ha assunto nell'anno di riferimento caratteristiche seriali, stante la rilevanza della questione, su proposta della Commissione contenzioso, il Consiglio di Presidenza ha ritenuto di chiedere un parere al Consiglio di Stato. Sulla stessa materia sono state inoltre confrontate e valutate pronunce già espresse in casi simili anche da Tribunali civili in che contenziosi proposti all'Amministrazione Finanziaria, allo scopo di utilizzare ogni strumento utile a consentire le opportune valutazioni e scelte defensionali.

In occasione di contenziosi di particolare rilevanza, che rivestono interesse per più Commissioni contemporaneamente, si rende talvolta necessaria la convocazione di una Commissione congiunta, al fine di esaminare le problematiche contenute nel ricorso con maggiore completezza di dati.

A tutto ciò va aggiunto un aspetto del tutto peculiare dell'ufficio contenzioso: la non prevedibilità, e quindi la difficoltà di programmazione, delle attività d'istituto. E' di tutta evidenza, infatti, che la tempistica della proposizione di ricorsi, o di pubblicazione di sentenze non è in alcun modo prevedibile e ciò comporta, non di rado, la necessità di provvedere con la massima urgenza, come nei casi di giudizio cautelare, ad inviare il rapporto difensivo all'Avvocatura, con successiva ratifica del *Plenum* consiliare.

A far data dal luglio 2015 questo Ufficio ha preso in carico infine anche la gestione delle pronunce di condanna del Consiglio al pagamento delle spese di giustizia, precedentemente di competenza dell'Ufficio VIII. Anche in questo caso la sentenza di condanna è sottoposta alla valutazione della Commissione contenzioso che, ove ritenga non impugnabile il capo di condanna alle spese, dispone la redazione della proposta di delibera di autorizzazione di spesa, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza.

L'iter del procedimento ha inizio con un'istruttoria preliminare, volta ad acquisire i dati relativi alla parte vittoriosa destinataria delle somme statuite dal giudice al fine di predisporre una liquidazione di spesa e procede, dopo l'approvazione della delibera comitale, con la trasmissione all'Ufficio Ragioneria, sino alla comunicazione conclusiva dell'avvenuto pagamento al difensore di parte, all'Avvocatura dello Stato e al MEF ed agli altri eventuali convenuti anche ai fini del regresso in ipotesi di condanna solidale.

Nel corso dell'anno di riferimento l'ufficio Contenzioso ha predisposto:

- n. 36 delibere presentate dalla Commissione Contenzioso e approvate dal *Plenum*, successivamente inoltrate al MEF;
- n. 26 rapporti difensivi indirizzati all'Avvocatura dello Stato per la costituzione del Consiglio di Presidenza nei giudizi promossi dai ricorrenti avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato e ai Tribunali civili;
- n. 2 relazioni al MEF per l'istruttoria di due ricorsi straordinari al Capo dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e ss. del DPR n. 1199 del 1971;
- n. 4 delibere di autorizzazioni di spesa, relative a spese di giustizia, nei casi in cui il Consiglio di Presidenza è risultato soccombente in giudizio, sottoposte al Comitato di Presidenza e, successivamente

all'approvazione, trasmesse all'Ufficio Ragioneria per la liquidazione e il pagamento.

Si evidenziano, inoltre, le attività preliminari e successive all'approvazione delle delibere da parte del Consiglio svolte nell'anno di riferimento: presa in carico e successiva assegnazione delle pratiche ai funzionari; redazione degli ordini del giorno (n. 28), trasmissione delle delibere, proposte dall'Ufficio Contenzioso ed approvate dal Consiglio, alle rispettive Commissioni Tributarie ed al Dipartimento delle Finanze, raccolta delle delibere, degli ordini del giorno (n. 28) e dei verbali delle riunioni della Commissione (n. 28), attività utile per la rendicontazione.

§. 8 – VIII Commissione: *Compensi dei giudici tributari.*

L'Ufficio VIII, come da previsione Regolamentare, provvede:

- all'esame delle problematiche inerenti le istanze di assenze, congedi ed aspettativa dei giudici tributari;
- alla predisposizione delle proposte di pareri in ordine ai compensi dei giudici tributari;
- alla predisposizione delle proposte di risoluzioni relative all'applicazione dei decreti interministeriali concernenti i compensi dei giudici tributari;
- alla predisposizione delle delibere relative a quesiti e comunque a problemi applicativi dei citati decreti sui compensi;
- alla predisposizione di pareri sulla ripartizione dei fondi stanziati per il funzionamento delle commissioni tributarie e sugli schemi di regolamenti e convenzioni riguardanti il funzionamento delle dette commissioni;

L'Ufficio VIII è composto di n. 5 unità, di cui: n. 1 responsabile amministrativo; n. 3 funzionari con compiti di attività istruttoria e n. 1 con compiti di collaborazione, tenuta archivi e gestione corrispondenza.

Nel corso dell'anno 2015 l'attività svolta è stata molto copiosa e di consistente rilievo, infatti sono state oggetto di disamina e studio circa n. 1164 pratiche aventi ad oggetto le casistiche più svariate che in alcuni casi hanno richiesto un più approfondito esame delle fattispecie.

Tale attività ha riguardato sia la formulazione di delibere consiliari inerenti l'esame delle istanze legate a fatti fisiologici quali congedi, assenze, malattie, sia lo studio e la ricerca volta a risolvere quesiti in ordine alla normativa applicabile ai singoli casi in trattazione.

E' stata altresì assicurata un'efficiente e corretta gestione dello status relativo al trattamento economico dei giudici tributari e si è provveduto alla

predisposizione delle delibere autorizzative le liquidazioni di parcelle e onorari richieste dall'Avvocatura dello Stato a seguito di attività difensiva svolta dalla stessa per la rappresentanza in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si sono altresì curati i contatti con le Commissioni Tributarie al fine di richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa necessaria all'istruttoria delle pratiche.

Inoltre, l'Ufficio VIII e la Commissione VIII, congiuntamente con l'Ufficio I e la Commissione I, si sono prodigati nello studio inerente la definizione dei criteri utili per l'individuazione delle Commissioni c.d. virtuose per l'anno 2013, ovvero quelle che hanno ridotto di almeno il 10% i procedimenti tributari rispetto all'anno 2012, così come previsto dall'art. 37 comma 12 del D.L. n. 98/2011 conv. con modificazione nella L. 111/2011. In seguito all'applicazione di tali criteri sono state individuate n. 58 Commissioni Tributarie Provinciali e n. 9 Commissioni Tributarie Regionali alle quali è stato riconosciuto l'incremento della quota variabile dei compensi derivanti dall'introduzione del contributo unificato nel processo tributario per l'anno 2013.

L'Ufficio VIII e la Commissione VIII, con delibera Consiliare n.1058/2015, ha espresso, su richiesta del MEF, il parere in merito ai criteri per la determinazione del compenso aggiuntivo, da corrispondere ai giudici della Commissioni tributarie regionali e provinciali (art. 13 comma 2 D.Lgs. n. 545/1992), per ogni ricorso definito, con efficacia dal 1 gennaio 2009 nei casi di riunione dei ricorsi. Tale parere si è reso necessario ai fini della predisposizione del Decreto Ministeriale in tale materia, così come disposto dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 6086/2014 del 28 ottobre 2014 depositata l'11 dicembre 2014.

§. 9 – IX Commissione: *Amministrazione e contabilità, bilancio, ufficio economato.*

L'Ufficio Ragioneria si occupa della “ gestione contabile dei fondi assegnati al Consiglio secondo gli adempimenti di cui all'art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ”.

Nell'ambito della autonomia contabile del Consiglio, il predetto ufficio provvede alle seguenti attività:

- a. controllo e liquidazione di tutti i compensi spettanti ai Consiglieri, Revisori dei Conti, Relatori e terzi;
- b. controllo e liquidazione del rimborso spese per trasferte ai Consiglieri, Relatori e terzi;
- c. controllo e liquidazione delle competenze accessorie spettanti al personale;
- d. predisposizione di tutti gli elementi necessari per la formazione dei bilanci, per l'assestamento e per le eventuali variazioni, tenuta del partitario degli impegni;
- e. tenuta delle scritture sistematiche della gestione contabile ed in particolare delle scritture relative alla competenza, alla cassa, ai residui ed alla consistenza patrimoniale;
- f. predisposizione del rendiconto finanziario annuale;
- g. formulazione delle richieste di prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- h. vigilanza sull'andamento del servizio di cassa e sulla regolarità contabile della gestione dell'economo-cassiere;

- i. gestione e controllo entrate/uscite finanziarie di tesoreria e di banca;
- j. liquidazione di ogni spesa relativa all'espletamento dell'attività istituzionale;
- k. compilazione della situazione riassuntiva della gestione contabile trimestrale;
- l. predisposizione dichiarazione 770 semplificato;
- m. predisposizione dichiarazione IRAP;
- n. predisposizione di un elaborato relativo alle competenze accessorie (ruolo Ocs);
- o. rapporto con il Collegio dei Revisori Contabili, ai fini del previsto controllo di legittimità in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed alla regolarità della attività amministrativa;
- p. studio delle problematiche che possono presentarsi nell'applicazione di qualsiasi disposizione concernente la contabilità.

Il capitolo n. 1262 del bilancio dello Stato è il capitolo riguardante le spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Per l'anno 2015 è stato assicurato il pareggio di bilancio, mediante una attività di analisi giuridico - contabile e di valutazione economica di ogni fatto gestionale.

Per poter conseguire l'equilibrio finanziario, ogni categoria di spesa è stata sottoposta ad un costante monitoraggio che, unitamente ad idonee variazioni al bilancio di previsione, ha reso possibile il conseguimento del dovuto assestamento, assicurando la copertura del fabbisogno occorrente al soddisfacimento dei compiti istituzionali.

L'Ufficio Ragioneria è composto, complessivamente, di n. 6 unità di cui:

- n. 3 unità di Area III con compiti di coordinamento, controllo, programmazione ed organizzazione, stesura bilancio di previsione, consuntivazione e rendicontazione trimestrale, controllo e predisposizione atti

deliberativi per impegni di spesa, liquidazione ordinativi di spesa, redazione dichiarazioni fiscali, tenuta e controllo scritture contabili;

– n. 3 unità di Area II con compiti di collaborazione alla redazione degli atti di competenza del servizio, elaborazione di prospetti di liquidazioni per Consiglieri, Revisori e Personale, redazione certificazioni e scritture contabili, liquidazione ordinativi di spesa e redazione comunicazioni di pagamento, gestione corrispondenza e tenuta archivi.

Operativamente, l'Ufficio Ragioneria ha proceduto alla redazione di n. 331 atti autorizzatori che hanno portato alla compilazione di n. 2.351 ordinativi di pagamento di cui n. 1.680 per corrisposizioni di compensi e per competenze accessorie con relativi oneri, n. 158 per rimborsi spese di viaggio, n. 487 per acquisto di beni e servizi e n. 26 per spese generali e di rappresentanza.

L'anno 2015 è stato particolarmente impegnativo per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Ufficio Ragioneria e dell'ufficio Economato, a causa della necessità di dare tempestiva e puntuale attuazione a rilevanti novità normative, che hanno interessato il settore della contabilità e dei pagamenti.

Le difficoltà riscontrate hanno riguardato, in particolare, l'impossibilità di avvalersi delle istruzioni che vengono diramate ai vari Uffici dalle competenti Direzioni Centrali del M.E.F., a causa della peculiare organizzazione del Consiglio che, dotato di autonomia amministrativa e contabile, non può avvalersi dei sistemi informativi generalmente in uso (vedi, ad esempio, SIGOGE, che riversa direttamente i dati alle Ragionerie Territoriali) e richiede, quindi, lo studio, non sempre agevole, di soluzioni interne che assicurino il rispetto della normativa vigente.

Premesso quanto sopra, si evidenziano, di seguito, le principali disposizioni normative che hanno comportato significative modifiche organizzative ed operative nell'anno in argomento:

1. **FATTURAZIONE ELETTRONICA** - Il Consiglio di Presidenza, in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, ha accettato e liquidato unicamente fatture emesse, trasmesse e ricevute in formato elettronico.
2. **SCISSIONE DEI PAGAMENTI (split payment)** - Tutte le fatture emesse nei confronti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono soggette alla scissione dei pagamenti, previsto dall'articolo 1, comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pertanto il servizio ragioneria, oltre al pagamento dell'imponibile al fornitore, ha l'onere di versare direttamente all'Erario la relativa imposta sul valore aggiunto.
3. **PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC)** - Le informazioni relative alle fatture emesse in formato elettronico vengono acquisite dal sistema PCC che attua un monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Il sistema riporta le informazioni di ciascuna fattura in entrata; l'ufficio ragioneria, al fine di completare l'iter contabile, deve inserire le informazioni connesse alla contabilizzazione ed al pagamento. Nel corso del 2015, inoltre, è stato necessario alimentare manualmente la piattaforma con i dati relativi a tutte le fatture cartacee liquidate dal 2° semestre 2014 al 31 marzo 2015, termine ultimo per l'accettazione di fatture in formato non elettronico.
4. **ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI** - Nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il servizio ragioneria è impegnato nella predisposizione della bozza del nuovo piano dei conti, previsto dal decreto legislativo n. 91/2011. In data 30 dicembre 2015 è stato firmato un contratto con la PA Digitale per la fornitura di servizi e

l'utilizzo di procedure che gradualmente consentiranno al servizio di ragioneria di operare secondo quanto disposto dal citato decreto legislativo. Tutto ciò comporterà nell'anno in corso un doppio impegno, per lo svolgimento del lavoro ordinario con le modalità finora seguite e il progressivo adeguamento al nuovo sistema contabile.

L'Ufficio Economato, invece, si occupa dell'acquisizione di beni e servizi e dell'esecuzione di lavori per il funzionamento del Consiglio e per la gestione dell'immobile sede dell'Ufficio, nonché della tenuta e conservazione dei beni durevoli e dei beni mobili di proprietà dello stato. Si occupa inoltre della gestione del fondo economale, con rendicontazione trimestrale sottoposta al controllo dei revisori dei conti.

Nell'ambito delle competenze in materia di beni mobili, l'Economato redige apposita relazione relativa alla consistenza patrimoniale dello Stato, indirizzata all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Assume particolare rilevanza la redazione dei contratti, sottoposti alla firma del Segretario Generale e in alcuni casi del Presidente, a cui sono collegate diverse attività preparatorie (ricerche di mercato, valutazione tecnica delle offerte, acquisizione codice identificativo di gara, etc.).

L'economato ha operato nel corso del 2015 con 3 unità di personale:

- una unità di Area III, con compiti di responsabilità, nel ruolo di Economo/Cassiere e di Responsabile dei procedimenti di tipo contrattuale (RUP);
- due unità di area II, con compiti di carattere operativo e di collaborazione nell'ambito delle procedure previste.

Nel corso del 2015 l'Ufficio ha svolto le attività di competenza, privilegiando l'utilizzo delle convenzioni di area Consip e del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, delineando per il mercato libero un

ruolo del tutto residuale, per lo più relativo alle spese minute per le esigenze urgenti del Consiglio, in genere liquidate con il fondo economale.

L'Ufficio economato ha concluso, nel corso del 2015, n. 92 contratti di acquisizione di beni, servizi e per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile sede del Consiglio.

**§. 10 – X Commissione: Sviluppo e aggiornamento degli strumenti
informatici e telematici.**

La Commissione X - Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio X, al quale, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. o) del “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria” sono attribuite le seguenti competenze:

- a) *in via principale provvede a curare l'attività di realizzazione ed avvio del Processo Tributario Telematico, segnalando al Consiglio eventuali correttivi e proposte utili ad una corretta impostazione delle procedure informatiche ed al suo miglior funzionamento, attraverso la partecipazione ad appositi tavoli o gruppi di lavoro presso il Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria, attivati a seguito del relativo Protocollo di intesa siglato in data 23 dicembre 2009 e proseguiti con successive iniziative congiunte.*

Oltre a ciò l'Ufficio provvede inoltre al coordinamento e/o organizzazione di:

- b) *attività ed iniziative volte ad introdurre e sviluppare l'uso di strumenti informatici e telematici da parte dei Giudici Tributari e la conoscenza delle procedure di interrogazione delle banche dati;*
- c) *iniziative volte a realizzare e sviluppare applicazioni o procedure informatiche per l'ottimizzazione delle attività dei Giudici Tributari, comprese quelle per la massimazione delle sentenze delle Commissioni tributarie;*
- d) *iniziative utili alle attività di formazione informatica di base avanzata dei Giudici Tributari, specificatamente per la parte inerente i contenuti e la*

tenuta dei corsi, in coordinamento con l'Ufficio per la programmazione ed il coordinamento della formazione e aggiornamento professionale;

- e) Fornitura ai Giudici Tributari di collegamenti telematici a banche dati, anche a mezzo di eventuali convenzioni di acquisto agevolato di prodotti informatici.*
- f) Rilevazioni di carattere statistico dei dati del contenzioso tributario, in coordinamento con l'Ufficio I Status.*
- g) Mantenimento ed aggiornamento del sito del Consiglio, anche attraverso una ditta esterna incaricata di tale servizio ed in coordinamento con la Segreteria Informatica.*

Le competenze di cui sopra sono svolte anche attraverso la partecipazione a lavori ed iniziative attivati da Organismi diversi dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

L'Ufficio X è costituito dai componenti di seguito elencati, distinti per aree del contratto collettivo nazionale dei dipendenti della pubblica amministrazione: n. 1 di area 3 F3; n. 1 di area 2 F3.

La Commissione, nel periodo di riferimento e nell'ambito delle competenze su elencate, ha provveduto a:

1. predisporre la bozza di parere di competenza del Consiglio sullo schema di decreto Direttoriale concernente le regole tecnico-operative per l'avvio del Processo Tributario Telematico, adottato ai sensi dell'art. 3 del DM 23 dicembre 2013, n. 163 "*Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario*", in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I pareri allegati alla nota di trasmissione dello schema di decreto, formulati dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 314 del 28/05/2015, e dall'Agenzia per

L'Italia Digitale, con determinazione n. 23/2015 del 01/07/2015, espressi ai sensi del già citato decreto legge 6 luglio 2011, n.98, sono stati condivisi limitatamente alle modifiche indirizzate alla generale finalità di rendere il regolamento più aderente a quanto previsto nel codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82) o di rispondere alla esigenza di una migliore organizzazione dei singoli argomenti dello stesso dal punto di vista logico-sistematico e di maggior intellegibilità. Quanto alle scelte tecniche da preferire, suggerite dagli anzidetti pareri, si è ritenuto che dovranno essere comunque fatte salve le seguenti esigenze: non venga compresso od ostacolato il libero esercizio del diritto alla difesa; non venga intaccato il potere-dovere del giudice di valutare la validità/regolarità/ammissibilità degli atti di parte; venga rispettata la supremazia delle norme di rango primario rispetto a quelle regolamentari e di carattere squisitamente tecnico; la normativa sia inserita nei limiti della cornice tracciata dal C.A.D. e dalle norme di attuazione dello stesso; sia effettuato ogni sforzo di armonizzazione tra il processo tributario telematico ed il processo civile telematico, tenuto conto del dettato normativo di cui all'art. 1 co. 3 D.Lgs. n. 546/92.

Si è ritenuto, inoltre, di dovere esprimere le seguenti limitate valutazioni:

- a. L'art. 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) contempla solo due tipi di documenti: il “documento informatico” (la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti), art. 1 lett. p, ed il “documento analogico” (la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti), art. 1 lett. p-bis; pertanto, non si condividono i riferimenti effettuati in varie parti del decreto a “documenti cartacei”,

categoria non prevista e che rischia di creare confusione nell'interprete, tenuto conto della necessità di assicurare una tendenziale uniformità di disciplina tra processo civile e processo tributario telematico;

b. Ai fini di quanto regolato dall'art. 10 "Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati", si ritiene indispensabile, sulla scorta di quanto già maturato nell'esperienza formatasi sul funzionamento del P.C.T. e per una corretta fruizione dei files informatici ed una rapida individuazione dei vari documenti di causa, che l'indice dei documenti prodotti sia redatto in modo rigoroso ed, in particolare, che:

1. Ogni file sia numerato e ciascuno di essi contenga un solo documento;
2. Il nome di ogni file consenta l'associazione immediata con il documento che contiene;
3. Non siano ammessi file privi di nome.

c. Con riferimento a quanto disposto al 3° comma dell'art. 13 del decreto "Pagamenti", ossia di pagamenti eseguiti in modalità non telematica del contributo unificato, si ritiene necessario adottare soluzioni idonee alla verifica puntuale del non riutilizzo del contributo unificato non telematico, quali l'obbligo della consegna in Commissione della marca cartacea del contributo unificato entro la data della prima udienza, al fine dell'annullamento materiale della stessa; ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 TU 642/1972, il quale prevede che le marche da bollo debbano essere annullate secondo specifiche modalità, norma che

non può essere superata da quelle introdotte dal DM 23 dicembre 2013, n. 163 o dal decreto in esame;

- d. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto, non può che ribadirsi la necessità di dotare i Giudici Tributari di adeguate dotazioni hardware e software;
- e. per una migliore attuazione della fase di avvio del Processo Tributario Telematico nelle Regioni individuate come pilota sia opportuno che:
 - 1. Almeno per i fascicoli di maggiore complessità, intesa come numero di soggetti coinvolti ovvero per questioni affrontate o ancora per numero di documenti versati in atti, sia prevista nella fase di avvio la produzione da parte della segreteria di copie di cortesia per i Giudici relatori;
 - 2. Sia prevista la presenza in commissione di personale amministrativo in grado di assistere tempestivamente il giudice per gli adempimenti connessi al Processo Tributario Telematico;
 - 3. Sia previsto un efficace e tempestivo servizio di assistenza tecnica presso ogni commissione;
 - 4. Siano attivati per tempo iniziative formative per l'utilizzo del software e per l'organizzazione del lavoro con gli strumenti informatici;
- 2. Predisporre la relazione tecnica al Consiglio in relazione al completamento da parte della Direzione della Giustizia Tributaria delle attività necessarie a dotare i Giudici Tributari di un servizio istituzionale di posta elettronica (PEL) e di un accesso ad internet, nonché a

predisporre postazioni di lavoro informatiche appositamente attivate nell'ambito della rete informatica delle Commissioni Tributarie, come comunicato dalla detta Direzione con nota acquisita al prot. 16417 del 12/12/2014;

3. Predisporre il *“Progetto formativo per i Giudici Tributari per l'utilizzo degli applicativi del Processo Tributario Telematico - secondo semestre 2015 e biennio 2016/2017”*, unitamente alla tabella dei costi, utilizzato per la richiesta della corrispondente dotazione finanziaria sul capitolo di spesa e per la organizzazione della formazione presso le commissioni pilota di Toscana ed Umbria;
4. Collaborare con la Commissione III nell'organizzazione del piano di formazione per i Giudici Tributari delle Commissioni di Toscana ed Umbria dopo l'attivazione presso le stesse del Processo Tributario Telematico a partire dal 01 dicembre 2015. Il progetto è stato redatto in considerazione del DM n. 163, pubblicato in G.U. il 23 dicembre 2014, concernente il *“Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”* e del successivo decreto direttoriale avente ad oggetto le relative regole tecnico-operative, pubblicato in G.U. il 10 agosto 2015, ed ha previsto la formazione di tutti i 230 componenti delle Commissioni coinvolte attraverso n. 8 moduli della durata di due ore ciascuno comprensivi di lezioni teoriche ed esercitazione pratiche, svolte mediante l'utilizzo di n. 2 docenti e n. 4 tutor;
5. Fornire supporto di analisi nel completamento e verifica successivo alla messa in esercizio del nuovo sito web del Consiglio, di concerto con la Segreteria Informatica;

6. Mettere a punto le modifiche per la ottimizzazione della *home page* del sito *web* del Consiglio sulla base delle indicazioni emerse da parte dei Consiglieri;
7. Aggiornare costantemente le notizie ed i contenuti del sito web del Consiglio attraverso l'inserimento del materiale documentale trasmesso dagli Uffici consiliari ed autorizzato alla pubblicazione;
8. Fornire, di concerto con gli Uffici consiliari interessati, supporto di analisi al Progetto integrato di informatizzazione degli uffici anzidetti per la realizzazione delle sezioni relative all'Ufficio Status, all'Ufficio Concorsi, all'Ufficio Incompatibilità, all'ufficio Assenze ed all'Ufficio Disciplinare;
9. Di concerto con l'Ufficio Compensi, predisporre i criteri per la individuazione delle Commissioni che nell'anno 2013 hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12 dell'art. 37 del Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;
10. Di concerto con l'Ufficio Compensi, provvedere alla predisposizione delle modalità e criteri di riparto delle somme corrispondenti alle maggiori entrate derivanti nell'anno 2013 dai proventi del contributo unificato nel processo tributario, in esecuzione del comma 13 dell'art. 37 del Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;
11. Fornire i dati, di propria competenza e necessari alla predisposizione della Relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze sull'andamento della Giustizia Tributaria, in ordine alle variazioni intervenute nella composizione organica delle commissioni nell'anno 2015.

Per completezza di informazione sull'attività svolta, si forniscono i seguenti dati statistici: l'Ufficio X, coordinato dalla Commissione X, nell'anno ha ricevuto un carico di n. 286 pratiche, a seguito delle quali ha effettuato, in particolare quanto alla gestione delle competenze di cui alla lettera e) precedente, n. 48 abilitazioni al servizio di Posta Elettronica Certificata, fornita gratuitamente ai Giudici Tributari e con costo di rinnovo annuale a carico del Consiglio, e n. 29 abilitazioni al servizio ITALGIUREWEB della Corte di Cassazione.

Capo terzo

L'Attività del Segretariato Generale

La **Segreteria Amministrativa**, articolazione del più ampio Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 545/92, fornisce supporto tecnico-amministrativo al Segretario Generale nell'espletamento dei suoi compiti così come previsti dall'art. 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria (deliberazione del 19/03/2002 e successive delibere di integrazione e/o modificazioni).

Il compimento delle specifiche competenze attribuite al Segretario Generale dalla richiamata norma regolamentare è avvenuto, nel corso dell'anno 2015, anche mediante una serie di iniziative ed operatività aventi origine in processi generali di attività promosse dal Consiglio cui il Segretariato, nel suo complesso, ha garantito il previsto supporto, sovrintendendo anche alla puntuale osservanza degli adempimenti e al miglioramento della trasparenza procedimentale, non mancando di assicurare, altresì, l'efficienza e l'efficacia del coordinamento delle articolazioni in cui l'Ufficio di Segreteria dell'Organo di autogoverno è suddiviso per norma regolamentare.

Contestualmente, la Segreteria Amministrativa ha assicurato, per l'anno 2015, il pieno raggiungimento degli obiettivi e dei programmi derivanti dalla *Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Signor Ministro* e attribuiti dalla Direzione della Giustizia Tributaria con decreto direttoriale del 17 luglio 2015, prot. n. 11520, quali obiettivi e programmi derivanti dalle funzioni istituzionali proprie del Segretario Generale.

In particolare, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e per lo svolgimento delle proprie funzioni e competenze, il Segretario Generale si è

avvalso della collaborazione del personale in organico alla Segreteria Amministrativa (uno appartenente all'Area III e tre all'Area II) che, oltre a rappresentare un supporto tecnico-amministrativo alle attività del Segretario Generale, ha assicurato l'efficienza dei Servizi Generali, ha curato le questioni inerenti la gestione del rapporto di lavoro nelle sue diverse fasi, garantendo il costante aggiornamento e tenuta dei fascicoli del Personale in organico presso l'Ufficio di Segreteria che, al 31/12/2015, consta di n. 69 dipendenti effettivi, esclusi una dipendente in esonero e 4 dipendenti in posizione di comando "out", secondo le disposizioni contrattuali e la normativa vigente, nonché i numerosi adempimenti svolti attraverso l'utilizzo della procedura informatica SIAP/Spring, assicurando, inoltre, la tempestiva predisposizione dei provvedimenti inerenti la mobilità e la trasformazione del rapporto di lavoro (part time, trasferimenti, cessazioni, permessi studio, infortuni sul lavoro e concessione dei benefici di cui alla Legge 104/92), comprensivi degli adempimenti relativi all'obbligo di comunicazioni obbligatorie previste dalla legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

Tra le attività svolte dalla Segreteria Amministrativa, occorre evidenziare anche quella concernente gli atti gestionali finalizzati a garantire, qualora sia ravvisata una delle infrazioni indicate nel Codice disciplinare (art. 13 CCNL del 12/06/2003) integrato dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, la tempestiva predisposizione dei provvedimenti idonei all'avvio del procedimento disciplinare presso il competente Ufficio Istruttore per i procedimenti disciplinari, assicurando costante e proficuo spirito collaborativo con la Direzione del Personale del Dipartimento Affari Generali del MEF e che, nel corso dell'anno in esame, ha comportato il licenziamento per motivi disciplinari di una dipendente, a far data dal 1° aprile 2015.

Stessa attenzione e rigore, sono stati profusi dalla Segreteria Amministrativa, nel trattare anche casi riconducibili a fattispecie previste

dall'art. 3, lettera c), del D.P.R. n. 171/2011, che hanno determinato, in un caso specifico, la risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente, a decorrere dal 29 dicembre 2015.

A tali attività occorre, inoltre, aggiungere:

- a. la gestione delle Relazioni Sindacali interne volte a definire, ove necessario, accordi per una migliore organizzazione del lavoro e a garantire, nel rispetto degli Accordi Quadro definiti a livello nazionale, la contrattazione integrativa decentrata. Si evidenzia, altresì, che nel corso dell'anno 2015, la Segreteria Amministrativa ha curato con successo e nel pieno rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la gestione delle Elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria interna, svoltesi nel mese di marzo;
- b. le competenze inerenti la Pianificazione/Programmazione e Controllo delle attività, parte del più generale processo di pianificazione e controllo attuato dal Dipartimento delle Finanze, in coerenza con i contenuti del DM 17 luglio 2014, che si realizza attraverso la redazione delle periodiche relazioni sullo stato di conseguimento degli obiettivi, in stretta collaborazione con la Direzione della Giustizia Tributaria e l'elaborazione dei report informativi per il conseguimento progressivo degli obiettivi strategici ed operativi assegnati; e il consuntivo di budget tramite l'imputazione delle ore sui processi e dei volumi prodotto associati ai processi censiti riconducibili all'Ufficio di Segreteria del CPGT (controllo di gestione Ds-Taxi).

Tali specifiche funzioni ascritte alla Segreteria Amministrativa sono state svolte assicurando costantemente il previsto coordinamento con la Direzione della Giustizia Tributaria e con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale

del Personale e dei Servizi anche al fine di superare eventuali criticità nella gestione informatizzata delle medesime. Intensa, inoltre, l'attività di costante monitoraggio e aggiornamento del livello degli obiettivi assegnati al Segretario Generale anche mediante l'utilizzo dei sistemi informatici con conseguente e tempestivo intervento idoneo a rimuovere qualsiasi ostacolo e/o difficoltà in caso di scostamento o di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi stessi. Si è, inoltre, provveduto alla redazione di un nuovo manuale sui processi operativi propri dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e al contestuale adempimento della corretta alimentazione del sistema di controllo di gestione (Ds-Taxi) nel rispetto delle modalità e dei tempi impartiti dal competente Ufficio di controllo Dipartimentale, assicurando, al contempo e nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, piena collaborazione alla DGT e con i vertici delle Segreterie delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

La Segreteria Amministrativa ha provveduto, infine, a coordinarsi con il Servizio di Ragioneria interno, per quanto attiene la predisposizione dei prospetti inerenti il trattamento economico accessorio e per i molteplici adempimenti di relativa competenza (trattamento di missione per il Personale in servizio fuori sede durante i corsi di aggiornamento per giudici tributari), rispettando, ove si fossero manifestate, le esigenze di costante adeguamento dei servizi alle nuove sollecitazioni e adoperandosi per la certezza delle informazioni rese avvalendosi, anche, delle tecnologie informatiche in dotazione, al fine di una più completa realizzazione dei risultati di esercizio.

Di rilievo anche le attività espletate nell'anno 2015 dalla **Segreteria di Presidenza** che, oltre ad assistere il Presidente nello svolgimento delle proprie competenze d'istituto, si occupa della verbalizzazione delle sedute del Consiglio, dell'elaborazione delle audizioni dei convocati, del controllo della corretta esecuzione, da parte dei singoli uffici che collaborano con le

Commissioni consiliari, delle delibere consiliari allegate ai verbali, nonché della conservazione dei relativi atti.

La Segreteria si occupa anche della verbalizzazione e della conservazione degli atti relativi alle sedute del Comitato di Presidenza.

Nel corso del 2015 sono stati redatti n. 36 o.d.g. del Consiglio e n. 31 o.d.g. del Comitato; sono stati elaborati n. 31 verbali concernenti le sedute del Consiglio e n. 31 verbali concernenti quelle del Comitato ed è stato predisposto il materiale istruttorio necessario sia per le sedute consiliari che per quelle del Comitato di Presidenza.

Quanto al **Comitato Unico di Garanzia** per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella magistratura tributaria (CUG), nel corso del 2015 sono stati elaborati n. 5 verbali concernenti le riunioni tenute nonché n. 5 o.d.g.

Il 19 febbraio 2015, infine, si è svolta la prima edizione della Seduta straordinaria di Inaugurazione dell'Anno giudiziario tributario, cerimonia di apertura delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario tenutesi presso le Commissioni tributarie regionali. La Segreteria della Presidenza, come negli anni passati, ha offerto la propria fattiva collaborazione per l'organizzazione globale e la riuscita della Cerimonia che si è tenuta nell'Aula di Pompeo di Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato.

Si segnala, infine, l'attività della **Segreteria Informatica** del Consiglio, rispetto alla quale si indica quanto segue:

1. Competenze da Regolamento:

“La Segreteria Informatica del Consiglio di Presidenza cura l'automazione dei servizi e delle procedure per gli uffici del Consiglio; la gestione ed il controllo della formazione e dello scambio di dati informatizzati e/o di procedure informatiche e/o documenti ed atti trasmessi in via telematica dagli uffici del Consiglio, compreso il protocollo informatico; la gestione e

controllo dei dati affluenti o in uscita attraverso il servizio di posta elettronica individuale e funzionale, quest'ultima fisicamente gestita dal servizio archivio e protocollo; la predisposizione e la gestione di strutture informatizzate per attività didattiche, divulgative e/o di rappresentanza; il coordinamento e la supervisione del servizio di assistenza informatica fornito dalla ditta incaricata di tale servizio.”

2. Composizione: una unità con inquadramento *area 3° F 4*
3. Principali attività:
 - a) coordinamento della Ditta incaricata dell'assistenza hardware e software su un parco macchine di circa 100 computer e 3 apparati server;
 - b) Gestione del *Sito Web del Consiglio* (indirizzo *www.giustizia-tributaria.it*), in particolare per gli aggiornamenti e le variazioni dei contenuti su specifica richiesta dei responsabili degli uffici e/o relative Commissioni, del Segretario Generale e della Presidenza. Nel corso del 2015 si è ampliata la disponibilità di banda per il sito anche in considerazione di un considerevole aumento del numero di consultazioni;
 - c) Installazione nuova rete wifi Consiliare, progettata e realizzata nel corso del 2015;
 - d) Gestione di progetti per la realizzazione di nuovi sistemi software, utilizzando ove possibile risorse interne al Consiglio o collaborando, ove necessario, con eventuali ditte esterne di volta in volta incaricate. Nel corso del 2015 sono state completate nuove implementazioni software per le gestioni concorsuali, disciplinari, di decadenza e di assenza dei giudici;

- e) Interfaccia tra Consiglio e Dipartimento delle Finanze / SoGeI per tutte le problematiche riguardanti il controllo accessi (CAU) del dominio *finanze*;
- f) Interfaccia tra Consiglio e SoGeI per le problematiche riguardanti il sistema telefonico di tipo Voip;
- g) Gestione, manutenzione evolutiva e/o correttiva dei seguenti sistemi software:
 - 1. Sistema di gestione della Ragioneria
 - 2. Sistema di gestione integrata degli uffici del Consiglio
 - 3. Sistema di gestione EVENTI organizzati dal Consiglio
 - 4. Sistema di registrazione interventi di assistenza/manutenzione hw/sw
 - 5. Sistema di acquisizione massime destinate alla pubblicazione sul sito CPGT e sul sito della Cassazione

Parte seconda

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Capo primo

L'attività giurisdizionale delle Commissioni

Prospetto N. 01

SITUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE AL 31/12/2015

	SITUAZIONE RISPETTO A DM 11/04/2008			
	Organico previsto da DM 11 aprile 2008	Componenti in servizio al 31/12/2015	Differenza numerica rispetto all'organico	Differenza percentuale rispetto all'organico
nelle n. 21 Commissioni Regionali	1314	964	-350	-26,64%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	3354	2313	-1041	-31,04%
Totale Nazionale	4.668	3.277	-1391	-29,80%

	RAPPORTO TRA TOGATI E LAICI			
	MAGISTRATI	% sul totale	LAICI	% sul totale
nelle n. 21 Commissioni Regionali	488	50,62%	476	49,38%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	954	41,25%	1359	58,75%
Totale Nazionale	1.442	44,00%	1.835	56,00%

	VARIAZIONE RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
	Componenti in servizio al 31/12/2014	Componenti in servizio al 31/12/2015	Differenza numerica 2014 -2015	Differenza percentuale 2014 -2015
nelle n. 21 Commissioni Regionali	993	964	-29	-2,92%
nelle n. 103 Commissioni Provinciali	2426	2313	-113	-4,66%
Totale Nazionale	3.419	3.277	-142	-4,15%

Vanno inoltre considerati in aggiunta i:

Soprannumerari idonei in attesa di riassorbimento per interpellò n.	290
Componenti della Commissione Tributaria Centrale che non hanno presentato domanda per entrare a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario n.	21

I prospetti illustrano lo scenario della composizione delle Commissioni Tributarie così come risulta al 31 dicembre 2015; in essi non risultano ancora compresi tutti i nuovi nominati in esito all'espletamento delle ultime procedure concorsuali e di interpello indette dal Consiglio di Presidenza, in quanto per alcuni al 31 dicembre 2015 non risultavano ancora effettuati i giuramenti e per altri non erano disponibili i Decreti di nomina a firma del Presidente della Repubblica.

Le tabelle mostrano le variazioni intervenute, in relazione alla quantità dei componenti in servizio, tra il 2014 ed il 2015 ed il dato in diminuzione delle presenze, attestato mediamente intorno a – 4,15%, conferma il permanere dell'impossibilità a compensare i magistrati che cessano con le nuove immissioni; va segnalato che tale effetto negativo è risultato accentuato da un numero di dimissioni rilevate nel corso del 2015 in misura superiore alla media degli altri anni e relative principalmente ai nuovi magistrati appena immessi nelle funzioni.

Anche il deficit rispetto al numero previsto di organico risulta di conseguenza aumentato e risulta mediamente intorno al – 29,80%.

I dati riportati evidenziano, inoltre, che solo a conclusione delle già richiamate procedure concorsuali in atto, l'immissione dei nuovi magistrati potrà avvicinare la composizione delle singole Commissioni Regionali al raggiungimento di quel rapporto di due terzi ad uno a favore della componente togata, come voluto dalla normativa del 2011 (modifiche all'articolo 9 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotte dal decreto legge 2011 n 98, convertito dalla legge n 111, con l'aggiunta del comma "2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.").

Se si vanno a conteggiare nei componenti in servizio presso le CTR anche i n. 290 idonei soprannumerari, in corso di riassorbimento, ed i n. 21 componenti della Commissione Tributaria Centrale, cessata al 31 dicembre 2014, la percentuale di magistrati salirebbe a circa il 63%.

Il tabulato riporta, infine, il numero di componenti soprannumerari in corso di riassorbimento e di quelli della cessata Commissione Tributaria Centrale che al 31 dicembre 2015 non hanno presentato domanda per entrare a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario.

Prospetto N. 02

Prospetto riepilogativo nazionale - Triennio 2013 - 2015							
Ambito	Numero ricorsi/appelli pervenuti al 31/12/2013	Numero di ricorsi/appelli pervenuti al 31/12/2014	Variazione pervenuti rispetto al 2013		Numero di ricorsi/appelli pervenuti al 31/12/2015	Variazione pervenuti rispetto al 2014	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	54.735	61.045	6.310	11,53%	69.658	8.613	14,11%
Totale Provinciali	202.843	181.683	-21.160	-10,43%	189.159	7.476	4,11%
Totale Nazionale	257.578	242.728	-14.850	-5,77%	258.817	16.089	6,63%
NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio anno successivo - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati.							
Ambito	Numero di ricorsi/appelli depositati al 31/12/2013	Numero di ricorsi/appelli depositati al 31/12/2014	Variazione depositati rispetto al 2013		Numero di ricorsi/appelli depositati al 31/12/2015	Variazione depositati rispetto al 2014	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	59.148	54.694	-4.454	-7,53%	55.240	546	1,00%
Totale Provinciali	247.911	247.744	-167	-0,07%	244.021	-3.723	-1,50%
Totale Nazionale	307.059	302.438	-4.621	-1,50%	299.261	-3.177	-1,05%
NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio anno successivo - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati.							
Ambito	Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2013	Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2014	Variazione pendenti rispetto al 2013		Numero ricorsi/appelli pendenti al 31/12/2015	Variazione pendenti rispetto al 2014	
			numerica	percentuale		numerica	percentuale
Totale Regionali	124.152	129.763	5.611	4,52%	144.115	14.352	11,06%
Totale Provinciali	519.476	443.160	-76.316	-14,69%	386.406	-56.754	-12,81%
Totale Nazionale	643.628	572.923	-70.705	-10,99%	530.521	-42.402	-7,40%
NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio anno successivo - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati. - Tipologia provvedimenti definitivi tutti							

I prospetti riepilogano la consistenza e le variazioni delle controversie rispettivamente pervenute, depositate e pendenti al 31 dicembre di ogni anno nel triennio in esame che va dal 2013 al 2015.

Occorre segnalare che per le rilevazioni in esame nella presente relazione annuale i criteri di estrazione dei dati sono stati i seguenti:

come data di riferimento per l'annualità della controversia è stata presa quella della protocollazione della stessa, atteso che un ricorso si debba intendere entrato nella disponibilità della commissione a tale data;

per i ricorsi in ingresso e per i provvedimenti depositati, sono stati presi in esame i tipi di procedimenti protocollati, ad esclusione di quelli non correlati a ricorsi effettivamente depositati;

le controversie sono state considerate concluse alla data di definizione, data alla quale si conclude il lavoro del giudice.

RICORSI ED APPELLI PERVENUTI

Per quanto riguarda i ricorsi pervenuti nel primo biennio, si rileva una diminuzione del flusso di ingresso da ascrivere esclusivamente alle commissioni di primo grado, in quanto nelle regionali al contrario sono aumentati, e ciò certamente in relazione agli effetti dell'istituto del reclamo/mediazione attivabile dal contribuente in alternativa alla prosecuzione del contenzioso ordinario.

Nel secondo biennio assistiamo agli effetti di un possibile assorbimento del fenomeno connesso all'istituto richiamato, come anche di un possibile aumento di contenzioso a livello di tributi locali o catastali, e rileviamo un generalizzato aumento dei flussi di ingresso in ambedue i gradi di giudizio, attestato mediamente su quasi il 7%.

RICORSI ED APPELLI DEFINITI

I ricorsi e gli appelli che le commissioni tributarie hanno depositato con provvedimento definitivo tra il 2013 ed il 2014 risente probabilmente dell'effetto della ulteriore diminuzione dei magistrati in servizio, in corso negli ultimi anni, tanto che la produzione delle sentenze è crollata in ambedue i gradi di giudizio, addirittura di un -7% nelle CTR, per un complessivo calo di quasi il 2%.

Non migliore è la situazione del biennio successivo, dove il calo si attesta intorno all'1%, in quanto al recupero di produttività delle CTR (+1%) fa da contraltare la diminuzione di quella delle CTP (-1,5%).

CONTROVERSIE PENDENTI

Il numero delle controversie rimaste non decise al 31 dicembre vede nel biennio 2013-2014 il trend di diminuzione dell'arretrato più marcato nelle commissioni provinciali, dove raggiunge quasi il -15%, mentre in quelle regionali assistiamo ad una inversione di andamento con un aumento di oltre il 4%, e si attesta comunque tra i due gradi di giudizio ad un soddisfacente -11% circa.

Nel biennio successivo, 2014-2015, mentre le CTP mantengono una positiva tendenza a recuperare i procedimenti arretrati, con percentuali intorno al - 13%, le CTR aumentano il trend negativo già riscontrato nel periodo precedente e rileviamo addirittura un aumento dell'11% di pendenze, tanto che l'andamento complessivo non va oltre un -7,4%.

Prospetti N. 03 – 04 – 05 – 06 - 07**PROSPETTI NUMERO DI RICORSI/APPELLI PERVENUTI, DECISI E PENDENTI****PROSPETTI RICORSI/APPELLI DECISI E PENDENTI PER FASCE DI VALORE****ANALISI DI DETTAGLIO PER L'ANNO 2015**

I prospetti rappresentano, distinti per grado Regionale e Provinciale, l'analisi di dettaglio per l'anno 2015 dei dati già esposti nel precedente riepilogo triennale, riportando, in particolare:

il numero dei ricorsi ed appelli pervenuti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base ai singoli trimestri:

DATI STATISTICI ANNO 2015**COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO APPELLI PERVENUTI**

Numero di controversie	I trimestre 2015	II trimestre 2015	III trimestre 2015	IV trimestre 2015	Totale
ABRUZZO	372	428	196	332	1.328
BASILICATA	113	174	120	189	596
BOLZANO	31	41	20	30	122
CALABRIA	793	938	616	941	3.288
CAMPANIA	3.737	3.737	2.135	3.347	12.956
E. ROMAGNA	916	935	524	905	3.280
FRIULI VENEZIA GIULIA	195	188	112	172	667
LAZIO	2.046	2.508	1.638	2.411	8.603
LIGURIA	541	627	408	594	2.170
LOMBARDIA	2.195	2.731	1.803	2.135	8.864
MARCHE	525	396	350	615	1.886
MOLISE	108	142	64	80	394
PIEMONTE	550	476	342	507	1.875
PUGLIA	2.084	1.846	1.499	2.078	7.507
SARDEGNA	249	245	199	283	976
SICILIA	2.338	2.568	1.806	2.519	9.231
TOSCANA	766	889	474	685	2.814
TRENTO	42	53	17	27	139
UMBRIA	141	163	94	134	532
VALLE D'AOSTA	8	11	8	12	39
VENETO	637	726	506	522	2.391
Totale	18.387	19.822	12.931	18.518	69.658

NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio 2016 - Riferimento della controversia alla data di protocollazione- Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati.

DATI STATISTICI ANNO 2015

COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO RICORSI PERVENUTI

Numero di controversie	I trimestre 2015	II trimestre 2015	III trimestre 2015	IV trimestre 2015	Totale
ABRUZZO	1.004	924	669	772	3.369
BASILICATA	529	418	211	378	1.536
BOLZANO	90	101	48	119	358
CALABRIA	5.759	4.638	3.103	4.733	18.233
CAMPANIA	11.316	9.832	7.135	9.871	38.154
E. ROMAGNA	2.149	1.828	1.110	1.671	6.758
FRIULI VENEZIA GIULIA	525	581	252	432	1.790
LAZIO	10.162	6.871	5.454	6.406	28.893
LIGURIA	1.295	1.481	692	1.049	4.517
LOMBARDIA	5.387	4.765	2.449	3.979	16.580
MARCHE	1.166	1.196	738	928	4.028
MOLISE	391	345	205	312	1.253
PIEMONTE	1.675	1.581	975	1.268	5.499
PUGLIA	3.951	2.946	1.792	2.891	11.580
SARDEGNA	940	845	393	603	2.781
SICILIA	10.209	7.629	3.605	6.192	27.635
TOSCANA	2.498	1.942	1.129	1.814	7.383
TRENTO	151	126	51	83	411
UMBRIA	454	380	270	419	1.523
VALLE D'AOSTA	49	28	36	43	156
VENETO	2.084	2.014	1.104	1.520	6.722
Totale	61.784	50.471	31.421	45.483	189.159

NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio 2016 - Riferimento della controversia alla data di protocollazione-
Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati.

1. il numero dei provvedimenti decisorii depositati nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alla tipologia di decisione assunta:

DATI STATISTICI ANNO 2015									
COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO APPELLI DEFINITI CON PROVVEDIMENTO									
SEDI	sentenza	decreto presidenziale	ordinanza collegiale interlocutoria	ordinanza presidenziale	ordinanza collegiale definitiva numerata	ordinanza collegiale definitiva non numerata	ordinanza presidenziale preudienza non numerata	pronuncia non emessa	Totale
ABRUZZO	1.520	1			50				1.571
BASILICATA	676	6			8				690
BOLZANO	151	19			5				175
CALABRIA	2.545	45			36				2.626
CAMPANIA	12.224	55			297				12.576
E. ROMAGNA	3.041	213			70				3.324
FRIULI VENEZIA GIULIA	537	8			9				554
LAZIO	7.359	4			221				7.584
LIGURIA	1.779	22			21				1.822
LOMBARDIA	6.017	69		3	294				6.383
MARCHE	497	113			23				633
MOLISE	412				10				422
PIEMONTE	1.616	13		1	34				1.664
PUGLIA	3.063	32			80				3.175
SARDEGNA	441	33		1	6				481
SICILIA	5.520	203		5	52				5.780
TOSCANA	2.514	46			58				2.618
TRENTO	115				5				120
UMBRIA	709	1			39				749
VALLE D'AOSTA	39	2							41
VENETO	2.100	51			101				2.252
CTR	52.875	936		10	1.419				55.240
NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio 2016 - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati.									

DATI STATISTICI ANNO 2015

COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO RICORSI DEFINITI CON PROVVEDIMENTO

SEDI	sentenza	decreto presidenziale	ordinanza collegiale interlocutoria	ordinanza presidenziale	ordinanza collegiale definitiva numerata	ordinanza collegiale definitiva non numerata	ordinanza presidenziale preudienza non numerata	pronuncia non emessa	Totale
ABRUZZO	3.440	15		1	7				3.463
BASILICATA	1.931	50			8				1.989
BOLZANO	264	16							280
CALABRIA	18.250	860		9	83				19.202
CAMPANIA	47.757	112		2	256				48.127
E. ROMAGNA	8.335	394			23				8.752
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.092	142			7				2.241
LAZIO	34.357	74		28	260				34.719
LIGURIA	5.590	101		1	36				5.728
LOMBARDIA	19.566	133		4	84				19.787
MARCHE	4.511	163			13				4.687
MOLISE	1.679	22			6				1.707
PIEMONTE	5.316	331		3	15				5.665
PUGLIA	16.452	246			62				16.760
SARDEGNA	3.120	335		1	37				3.493
SICILIA	45.657	3.027		1	114				48.799
TOSCANA	8.369	383		2	40				8.794
TRENTO	443				4				447
UMBRIA	1.409	14			2				1.425
VALLE D'AOSTA	143	15			188				346
VENETO	7.168	364		2	76				7.610
CTP	235.849	6.797		54	1.321				244.021

NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio 2016 - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati.

2. il numero dei ricorsi ed appelli pendenti nelle Commissioni nel periodo in esame suddivisi in base alla tipologia degli stessi:

DATI STATISTICI ANNO 2015														
COMMISSIONI REGIONALI - NUMERO APPELLI PENDENTI AL 31 DICEMBRE														
SEDI	Ricorso/ appello	Controversia trasmissa da Commissione di I o II grado soppressa	Fascicolo riassunto per competenza	Trasmissione fascicolo da altro O.G. senza riassunzione	Ricorso per revoca	Ricorso per ottemperanza	Ricorso per ricusazione	Trasmissione da comune	Richiesta di misure cautelari o conservative	Valore non disponibile	Istanza sospensione sentenza art. 373 c.p.c.	Altri atti	Atto di opposizione di terzo	Totale
ABRUZZO	1.257	4	20	1	13	5					1			1.301
BASILICATA	938		26	2	6	1					7			980
BOLZANO	135		7								2	1		145
CALABRIA	15.155	99	60	27	63	31					10			15.445
CAMPANIA	13.299		161	231	127	186					72	7		14.083
E. ROMAGNA	10.897		64	7	13	2					31	1		11.015
FRIULI VENEZIA GIULIA	650		13		5	1					4	1		674
LAZIO	10.657		171	146	114	55	1				38	2		11.184
LIGURIA	4.663		141	21	11	2					14			4.852
LOMBARDIA	8.625		195	53	73	50					62	2		9.060
MARCHE	6.212		130	10	11	5	1				3			6.372
MOLISE	2.170		27	4	16	1					6			2.224
PIEMONTE	3.242	2	91		11	2			1		15	1		3.365
PUGLIA	16.973	34	60	66	30	85			1		26			17.275
SARDEGNA	5.239		61	22	9	2					4			5.337
SICILIA	31.999		213	64	98	38					26	12		32.450
TOSCANA	4.870		91	5	17	2					30			5.015
TRENTO	239		11		1									251
UMBRIA	612	1	6		10	1					5			635
VALLE D'AOSTA	31		3											34
VENETO	2.322	1	51		13	6					23	2		2.418
CTR	140.185	141	1.602	659	641	475	2		2		379	29		144.115

NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio 2016 - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati. - Tipologia provvedimenti definitivi tutti

DATI STATISTICI ANNO 2015

COMMISSIONI PROVINCIALI - NUMERO RICORSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE

SEDI	Ricorso/ appello	Controversia trasmessa da Commissione di I o II grado soppressa	Fascicolo riassunto per competenza	Trasmissione fascicolo da altro O.G. senza riassunzione	Ricorso per revoca	Ricorso per ottemperanza	Ricorso per ricusazione	Trasmissione da comune	Richiesta di misure cautelari o conservative	Valore non disponibile	Istanza sospensione sentenza art. 373 c.p.c.	Altri atti	Atto di opposizione di terzo	Totale
ABRUZZO	3.054		49	8	2	3			4					3.120
BASILICATA	2.371	1	37	114		6			1					2.530
BOLZANO	427													427
CALABRIA	61.283	29	126	143	6	56	2		6					61.651
CAMPANIA	27.927		102	228	10	277			7					28.551
E. ROMAGNA	10.114		37	49	1	9			4					10.214
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.081		4	13		1								2.099
LAZIO	56.037	14	74	170	28	147	1	4	11			1		56.487
LIGURIA	6.610		33	33		5			3					6.684
LOMBARDIA	18.018	1	88	113	1	44	3		13					18.281
MARCHE	7.304	2	31	17		11	1							7.366
MOLISE	1.232		18	7		3			1					1.261
PIEMONTE	7.278		56	48		3								7.385
PUGLIA	20.780		43	39	5	39	4		8					20.918
SARDEGNA	7.537		21	19	1	5			1					7.584
SICILIA	130.764	5	100	112	11	91	2	4	9			4	1	131.103
TOSCANA	8.368		46	39		5			3					8.461
TRENTO	965	7	7	5										984
UMBRIA	1.254		6	3										1.263
VALLE D'AOSTA	147			2										149
VENETO	9.790		37	57	2	1			1					9.888
CTP	383.341	59	915	1.219	67	706	13	8	72			5	1	386.406

NOTE: Elaborazione dati al 15 gennaio 2016 - Riferimento della controversia alla data di definizione - Tipologia procedimenti tutti, ad eccezione di quelli riferiti ad atti non connessi a ricorsi depositati. - Tipologia provvedimenti definitivi tutti

3. il numero degli appelli e ricorsi depositati, in quanto definiti nelle Commissioni nel periodo in esame, suddivisi in base alle fasce di valore di appartenenza:

**PROSPETTO DEGLI APPELLI DEPOSITATI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI**

ANNO 2015				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	15.320	27,73%	€ 10.656.539,83	0,09%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	16.033	29,02%	€ 149.197.699,56	1,24%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	13.219	23,93%	€ 605.240.068,07	5,03%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	3.963	7,17%	€ 617.020.493,42	5,13%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	2.709	4,90%	€ 1.321.092.183,53	10,98%
Oltre 1.000.000 euro	1.494	2,70%	€ 9.323.374.690,82	77,52%
Valore indeterminabile	2.502	4,53%	€ 0,00	0,00%
Totali	55.240	100,00%	12.026.581.675	100,00%

La tabella riporta che negli appelli depositati al 31 dicembre 2015 presso le CTR quasi il 28% hanno avuto ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, controversie nelle quali il contribuente ha potuto difendersi anche senza bisogno di un professionista abilitato, mentre il 57% circa riguarda le controversie con valore da zero a 20.000 euro. Infine rileviamo che quasi il 3% degli appelli definiti è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e, tuttavia, a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 78% del valore complessivo del contenzioso regionale deciso in termini di importo, situazione questa oramai consolidata anche nelle precedenti rilevazioni.

**PROSPETTO DEI RICORSI DEPOSITATI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI**

ANNO 2015				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	114.626	46,97%	€ 79.453.433,22	0,34%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	62.475	25,60%	€ 535.016.208,68	2,30%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	37.420	15,33%	€ 1.651.925.858,26	7,11%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	9.452	3,87%	€ 1.474.127.854,24	6,34%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	6.080	2,49%	€ 2.960.338.568,00	12,73%
Oltre 1.000.000 euro	3.197	1,31%	€ 16.548.948.540,80	71,18%
Valore indeterminabile	10.771	4,41%	€ 0,00	0,00%
Totali	244.021	100,00%	23.249.810.463	100,00%

Per il grado provinciale la tabella riporta un andamento analogo a quello regionale, ma con uno sbilanciamento numerico a favore delle fasce più basse di valore; difatti nei ricorsi depositati al 31 dicembre 2015 ben il 47% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, mentre sono pari al 74% circa le controversie con valore da zero a 20.000 euro, per le quali era possibile ricorrere allo strumento del reclamo/mediazione, in relazione all'ente impositore che aveva adottato l'atto impugnato. Solo l'1% dei ricorsi totali definiti è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro ed anche qui, tuttavia, a fronte di tale ridotto valore percentuale, queste controversie rappresentano circa il 71% del valore complessivo del contenzioso di primo grado deciso in termini di importo, sempre in linea con i valori del passato.

**PROSPETTO DEGLI APPELLI PENDENTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI**

ANNO 2015				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	42.969	29,82%	27.091.132	0,14%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	42.440	29,45%	387.829.492	2,05%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	31.411	21,80%	1.417.006.045	7,49%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	8.550	5,93%	1.346.883.788	7,12%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	5.689	3,95%	2.729.920.366	14,43%
Oltre 1.000.000 euro	2.724	1,89%	13.005.929.845	68,76%
Valore indeterminabile	10.332	7,17%	0	0,00%
Totali	144.115	100,00%	18.914.660.667	100,00%

Per quanto attiene gli appelli pendenti al 31 dicembre 2015 presso le CTR, circa il 30% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, mentre il 29% circa riguarda le controversie con valore superiore alla fascia minima e fino a 20.000 euro. Circa il 2% degli appelli pendenti è relativo ad un valore superiore a 1.000.000 euro e, tuttavia essi rappresentano quasi il 69% del valore complessivo del contenzioso regionale pendente in termini di importo.

**PROSPETTO DEI RICORSI PENDENTI SUDDIVISI IN FASCE DI VALORE
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI**

ANNO 2015				
Valore delle controversie	Num. Controversie	Percentuale sul totale	Valore per fascia	Percentuale sul totale
Da 0 a 2582,28 euro	198.424	51,35%	123.367.407	0,38%
Da 2.582,29 a 20.000 euro	96.162	24,89%	815.156.890	2,54%
Da 20.000,01 a 100.000 euro	51.768	13,40%	2.287.496.647	7,13%
Da 100.000,01 a 250.000 euro	13.139	3,40%	2.042.039.756	6,36%
Da 250.000,01 a 1.000.000 euro	9.047	2,34%	4.456.800.248	13,88%
Oltre 1.000.000 euro	4.505	1,17%	22.375.622.590	69,70%
Valore indeterminabile	13.361	3,46%	0	0,00%
Totali	386.406	100,00%	32.100.483.539	100,00%

Ed infine per i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2015 presso le CTP, circa il 51% hanno ad oggetto controversie con valore inferiore a 2.582 euro, soglia fino alla quale il contribuente ha potuto difendersi senza bisogno di un professionista abilitato, mentre quasi il 76% riguarda le controversie con valore da zero a 20.000 euro. I ricorsi pendenti con valore superiore a 1.000.000 euro sono circa l'1% del totale, ma rappresentano invece quasi il 70% del valore complessivo del contenzioso pendente in termini di importo in tale grado di giudizio.

Capo secondo

Le strutture materiali

Con riferimento al 2015, per quanto attiene alle condizioni degli immobili ove sono situate le Commissioni Tributarie, vengono evidenziate diverse carenze che attengono sia all'inadeguatezza dei locali che alla condizione di sicurezza degli stessi.

L'inadeguatezza dei locali investe diversi aspetti, riguardando l'insufficienza di spazi, la mancanza di parcheggi auto, l'assenza di locali adibiti ad archivio, come nel caso delle Commissioni Tributarie Provinciali di Ancona, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Lodi, Macerata, Napoli, Piacenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, I grado Trento, Verona, Vibo Valentia e della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

La criticità logistica è in via di risoluzione per la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini che nel corso del 2016 effettuerà un trasferimento di sede in locali più ampi, mentre le Commissioni Tributarie Provinciali di Belluno e Verona, pur avendo effettuato un trasferimento dell'ufficio in una nuova sede, lamentano riduzioni di superficie, nonché la mancanza di spazio per le postazioni dei giudici. Analogamente la Commissione Tributaria di II grado di Trento comunica che l'immobile dove l'ufficio verrà trasferito non dispone di spazi sufficienti, mentre la sede della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia potrebbe subire una drastica riduzione delle superfici attualmente a disposizione dell'ufficio.

Diverse problematiche attinenti alla sicurezza - dagli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche e agli esiti di amianto - vengono segnalate dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Caserta, Treviso, Trieste.

Altre sedi, pur ritenute adeguate, necessitano di manutenzione (Commissioni Tributarie Provinciali di Brescia, Brindisi, Piacenza, Pisa, Siena, Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria).

Numerose sono anche le criticità segnalate per quanto riguarda la dotazione strumentale e/o informatica quali le Commissioni Tributarie Provinciali di Avellino, Cagliari, Firenze, Genova, Padova, Perugia, Piacenza, Sassari, I° grado di Trento, Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria.

Gli arredi sono insoddisfacenti nelle Commissioni Tributarie Provinciali di Asti, Crotone, Isernia e a volte perfino considerati non corrispondenti ai requisiti del decoro e della sicurezza come ad esempio nella Commissione Tributaria Provinciale di Matera.

In tale ambito si segnalano anche criticità riguardanti i programmi telematici di assegnazione dei ricorsi e degli appelli (Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Commissione Tributaria Regionale del Lazio).

Altre Commissioni, invece, quali la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari e Potenza, evidenziano la necessità di un maggiore aggiornamento professionale sia per il personale amministrativo che per i giudici, al fine di giungere ad una maggiore funzionalità dell'apparato amministrativo e giurisdizionale.

Sempre in tale ottica, le Commissioni Tributarie Provinciali di Perugia e Pistoia lamentano carenze nella mancata fornitura di testi normativi aggiornati e codici commentati.

Accanto a tali condizioni negative, tuttavia, non mancano situazioni positive o in via di risoluzione.

Sono immobili adeguati, con ampi e funzionali locali o comunque sufficientemente confortevoli quelli delle Commissioni Tributarie Provinciali di Alessandria, Arezzo, Asti, Caserta, Chieti, Enna, Gorizia, Lecce, Massa Carrara, Pistoia, Prato, Taranto, Venezia.

Gli arredi ed il mobilio sono soddisfacenti per le Commissioni Tributarie Provinciali di Imperia, Venezia, Verbania, Vercelli.

Analogamente è positivo il giudizio sulla dotazione degli strumenti anche informatici per le Commissioni Tributarie Regionali della Calabria, della Valle d'Aosta e delle Commissioni Tributarie Provinciali di Brescia, Imperia, Lecce, Massa Carrara, Rovigo, Venezia, Verbania, Vercelli.

Al fine di migliorare l'organizzazione e la funzionalità della giustizia tributaria, infine, numerose Commissioni ritengono necessarie modifiche di carattere legislativo e procedimentali.

Così ad esempio, si auspicano: l'incremento delle capacità istruttorie degli Uffici finanziari e l'estensione dei poteri di ufficio dell'organo giudicante (Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta), la riscrittura dell'art. 7 della legge sul contenzioso tributario con un ritorno al testo originario del 1992 per garantire una maggiore giustizia delle decisioni (Commissione Tributaria Provinciale di Enna), l'istituzione del giudice tributario monocratico (Commissioni Tributarie Provinciali di Cosenza, Foggia, Siracusa), la modifica del criterio di determinazione degli organici delle Commissioni Tributarie tenendo conto anche del valore medio delle liti pendenti (Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza).